12. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . . . . . 194,000 —
13. Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . 47,782,000 —
14. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406) . . . . 62,000 —
15. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . . 950,000 —
16. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto dalla quota spettante al municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1879, approvata con la legge 3 luglio 1871, n. 311, e articolo 1 della convenzione 26 settembre 1883 approvata con la legge 3 luglio 1884, n. 2519) . . . . *per memoria*
17. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia Monza-Calolzio (art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . . . *per memoria*

64,738,112 25

Contributi.

Imposte dirette.

18. Imposta sui fondi rustici . . . . 83,751,000 —
19. Imposta sui fabbricati . . . . . . 92,600,000 —
20. Imposta sui redditi di ricchezza mobile . 229,400,000 —

405,751,000 —

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.

21. Tasse di successione . . . . . . 39,000,000 —
22. Tasse di manomorta . . . . . . 5,500,000 —
23. Tasse di registro . . . . 77,000,000 —
24. Tasse di bollo . . . . 71,000,000 —
25. Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . 22,500,000 —
26. Tasse ipotecarie . . . . 8,000,000 —
27. Tasse sulle concessioni governative . . 12,500,000 —

235,500,000 —

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

28. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945) 31,285,000 —

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.

29. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . 900,000 —

Tasse di consumo.

30. Tasse di fabbricazione . . . . . 144,000,000 —
31. Dogane e diritti marittimi . . . . 257,500,000 —
32. Dazî interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e Roma 49,501,570 48
33. Dazio di consumo della città di Roma. . 1,000,000 —

452,001,570 48

Privative.

34. Tabacchi . . . . 237,000,000 —
35. Sali . . . . 79,500,000 —
36. Prodotto di vendita del chinino e proventi accessorî . . . . 1,600,000 —
37. Lotto e tassa sulle tombole . . . . 72,500,000 —

390,600,000 —

Proventi di servizi pubblici

38. Poste . . . . 86,000,000 —
39. Corrispondenza telegrafica . . . . 19,000,000 —
40. Canoni, corrispondenza telefonica. . . 1,500,000 —
41. Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con R. decreto 3 maggio 1903 n. 196 modificato colla legge 1° luglio 1906, n. 302) . . . . *per memoria*
42. Prodotti delle reti telefoniche urbane. . 200,000 —
43. Tasse di pubblico insegnamento . . . 11,200,000 —
44. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . 5,850,000 —
45. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative. . . . . . . 1,360,000 —
46. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa . . . . *per memoria*
47. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti . 800,000 —
48. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Pubblica Istruzione. . . . . 90,000 —
49. Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'Istruzione Pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . *per memoria*
50. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari (legge 30 giugno 1876, n. 3195). . 866,500 —

51. Proventi delle carceri	5,900,000 —
52. Diritti dovuti per il servizio araldico (RR. decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314)	22,000 —
53. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	*per memoria*
54. Proventi eventuali delle zecche	50,000 —
55. Annualità a carico di società o stabilimenti di credito o di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	166,600 —
	133,005,100 —

Rimborsi e concorsi nelle spese.

56. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	3,977,966 31
57. Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina cartevalori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e R. decreto 19 agosto 1900, n. 332)	2,386,785 —
58. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento)	3,308,511 89
59. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261	18,979,796 30
60. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893, approvato con R. decreto 23 novembre 1893	500,000 —
61. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	573,200 —
62. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	287,900 —
63. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	497,188 27
64. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei RR. licei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71	1,845,788 85
65. Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative. (Legge 12 luglio 1900, n. 256)	1.424,605 43
66. Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici. (Legge 12 luglio 1900, n. 256)	1,701.356 45
67. Concorsi universitari e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725)	844,722 67
68. Concorsi per le scuole normali. (Legge 12 luglio 1896, n. 293)	197,293 —
69. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	5,325,239 76
70. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	208,922 90
71. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie. (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	904,600 —
72. Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria. (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,545,525 33
73. Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria. (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	647,318 72
74. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	4,007,000 —
75. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,321,778 80
76. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	90,000 —
77. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio	2,301,427 67
	53,876,927 35

Entrate diverse.

78. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	725,000 —
79. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	5,700,000 —
80. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	1,800,000 —
81. Quota devoluta al Tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari	680,000 —
82. Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	3,200 —
83. Somme inscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	*per memoria*
84. Capitale, interessi e premî riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,786,749 76
85. Proventi e ricuperi di portafoglio	551,000 —

85-*bis*. **Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in at-**

tesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638	*per memoria*
86. Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca . .	*per memoria*
87. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486	*per memoria*
88. Interessi sul fondo *Detenuti* e sul fondo *Massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerarî, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31	*per memoria*
89. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della Guerra	*per memoria*
90. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . .	*per memoria*
91. Diritti dovuti, giusta l'articolo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima .	300,000 —
92. Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.	*per memoria*
93. Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905 n. 638)	*per memoria*
94. Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (R. decreto 19 gennaio 1905, n. 29)	*per memoria*
95. Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350	35,000 —
96. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse . . .	7,000 —
97. Entrate diverse dei Ministeri	1,000,000 —
98. Entrate eventuali diverse dei Ministeri. . .	200,000 —
99. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.	300,000 —
100. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale	730,000 —
101. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (Spese effettive).	1,675,000 —
	17,492,949 76

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

102. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	492,913 65
103. Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245	1,000,000 —
104. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi inscritte nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016	33,000 —
105. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280. . . .	527,670 —
106. Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56	408,400 —
107. Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	701,000 —
108. Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	200,000 —
109. Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Terre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)	45,000 —
110. Contributi delle provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (articolo 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550).	23,620 93
111. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia .	*per memoria*
112. Rimborsi diversi di spese straordinarie .	854,356 52
113. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195, (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333 . . .	3,290,633 78
114. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali . .	*per memoria*
115. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio . .	130,000 —
116. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori d'imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 . . .	2,000 —
117. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	*per memoria*
118. Concorso del Comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . .	*per memoria*
	7,717,594 88

Entrate diverse.

119. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . 3,500 —

120. Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 8 marzo 1904, n. 68, e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458) . . . *per memoria*

121. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del R. decreto 20 novembre 1905, n. 661) 43,605 87

122. Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e art. 17 del relativo regolamento, approvati coi RR. decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661). . . . . . . *per memoria*

123. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma . . . . *per memoria*

124. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella R. biblioteca palatina di Parma (Legge 9 luglio 1905, n. 388). . . . . *per memoria*

125. Ricavo della vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . . . *per memoria*

126. Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490). . . . *per memoria*

127. Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo Cinese e quelli delle Potenze interessate . . . . 3,000,000 —

128. Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico) . *per memoria*

129. Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal ricevitore provinciale e dall'esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, art. 3). . . . 450,000 —

130. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . 609,000 —

131. Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 1,991,000 —

132. Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195 . . . . *per memoria*

133. Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186) . . . . *per memoria*

134. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . *per memoria*

135. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I - (Spese effettive) . . . . *per memoria*

6,097,105 87

CATEGORIA SECONDA. — *Costruzione di strade ferrate.*

136. Concorso dei Corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . *per memoria*

137. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti nella categoria II « Costruzione di strade ferrate » del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. . . . *per memoria*

»

CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali.*

Vendita di beni ed affrancamento di canoni.

138. Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	1,000,000 —
139. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	500,000 —
140. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . .	940,000 —
141. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi.	200,000 —
142. Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica. . .	125,000 —
143. Prodotto della vendita di fabbricati carcerarî divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, articolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	*per memoria*
144. Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei RR. Arsenali, destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (leggi 13 giugno 1901, n. 258 e 13 dicembre 1903, n. 473) . .	*per memoria*
145. Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della Guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari	*per memoria*
146. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458	*per memoria*
147. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro .	13,840 —
148. Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col decreto luogotenenziale 12 luglio 1859)	140,000 —
	2,918,840 —

Accensione di debiti.

149. Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547	*per memoria*
150. Somma da ricavarsi, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905 n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e leggi 15 luglio 1906 nn. 324-325)	*per memoria*
151. Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324) . .	94,000,000 —
152. Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	*per memoria*
153. Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58, lettera *c*, della legge 31 marzo 1904, n. 140)	*per memoria*
154. Anticipazioni fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 (art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1905, n. 661)	*per momoria*
155. Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscono opere di bonificamento (art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1905 n. 661)	2,000,000 —
	96,000,000 —

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.

156. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	132,886 62
157. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede coi mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi . .	217,774 98
158. Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno	

1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,590,719 56
159. Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata .	81,000 —
160. Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di L. 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (articolo 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	140,000 —
161. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261)	6,107,793 50
162. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10)	943,898 31
163. Riscossione di anticipazioni varie . . .	99,075 04
(a)	
	9,373,148 01

Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.

165. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	*per memoria*
166. Anticipazione dei Comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280. . . .	*per memoria*
	»

Partite che si compensano nella spesa.

167. Rimborso dall'Amministrazione della Marina del fondo di scorta per le RR. navi armate.	3,500,000 —
168. Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della Guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito	8,000,000 —
169. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali .	170,000 —
170. Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	32,000 —
171. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	680,000 —
172. Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile instituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382 .	*per memoria*
173. Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori [illegible] 19 e 20 della legge 22 luglio 1906)	[illegible],000 —

(a) Il capitolo n. 164 venne trasportato alla rubrica: « Ricuperi diversi » col. n. 179 *bis.*

174. Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906) . .	60,000 —
175. Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di L. 200,000 da esso contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310 04
176. Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A* annessa all'allegato *M*, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 .	10,043,635 —
177. Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337)	*per memoria*
178. Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166	*per memoria*
	22,688,945 04

Ricuperi diversi.

179. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4,50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa .	1,720,000 —
179 *bis*. Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Meditorraneo in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	62,402 05
180. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III « Movimento di capitali »	*per memoria*
	1,782,402 05

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

181. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	16,524,729 61
182. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso .	5,052 60
183. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo .	15,236 25
184. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge [illegible], ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,558,260 —

185. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119 40
186. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori .	389,565 —
187. Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . .	10,000,000 —
188. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . .	4,738,447 50
189. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione	16,389,817 50
190. Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'inscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza	400,000 —
191. Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	10,744,657 14
192. Aumento alle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, da destinarsi a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario (Leggi 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905 n. 137, 28 giugno e 15 luglio 1906, nn. 261 e 324)	7,950,000 —
193. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della Categoria IV (Partite di giro) , ...	*per memoria*
	68,715,885 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato . .	64,738,112 25
Contributi:	
Imposte dirette.	405,751,000 —
Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze	235,500,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici .	31,285,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri	900,000 —
Tasse di consumo	452,001,570 48
Privative	390,600,000 —
Proventi di servizi pubblici	133,005,100 —
Rimborsi e concorsi nelle spese	53,876,927 35
Entrate diverse	17,492,949 76
Totale della categoria prima — Parte ordinaria	1,785,150,659 84

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese	7,717,594 88
Entrate diverse	6,097,105 87
Totale della categoria prima — Parte straordinaria	13,814,700 75
CATEGORIA SECONDA. — Costruzione di strade ferrate	»

CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali.*

Vendita di beni ed affrancamento di canoni. .	2,918,840 —
Accensione di debiti	96,000,000 —
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . .	9,373,148 01
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori . . .	»
Partite che si compensano nella spesa. . .	22,688,945 04
Ricuperi diversi	1,782,402 05
Totale della categoria terza . .	132,763,335 10
Totale del titolo II — Entrata straordinaria	146,578,035 85
Totale dell' entrata reale (ordinaria e straordinaria)	1,931,728,695 69
CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro* . .	68,715,885 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — *Entrate effettive.*

Parte ordinaria	1,785,150,659 84
Parte straordinaria.	13,814,700 75
	1,798,965,360 59
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	132,763,335 10
Totale dell'entrata reale .	1,931,728,695 69
Categoria IV. — Partite di giro .	68,715,885 —
Totale generale.	2,000,444,580 69

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA		
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4
Entrata	1,785,150,659 84	13,814,700 75	—	132,763,335 10
Spesa:				
Ministero del tesoro	606,577,533 79	10,746,796 50	—	143,411,509 24
Id. delle finanze	239,261,531 85	3,964,876 —	—	1,026,000 —
Id. di grazia, giustizia e culti	43,954,813 21	21,898 43	—	—
Id. degli affari esteri	16,181,796 32	815,930 —	—	—
Id. dell'istruzione pubblica	75,341,628 65	3,847,532 26	—	—
Id. dell'interno	95,760,203 72	2,535,061 97	—	—
Id. dei lavori pubblici	30,043,900 —	60,437,550 —	10,200,000 —	217,250 —
Id. delle poste e dei telegrafi	98,977,104 41	2,428,901 76	—	—
Id. della guerra	270,050,000 —	—	—	—
Id. della marina	120,728,861 32	13,692,000 —	—	3,500,000 —
Id. di agricoltura, industria e commercio	18,935,122 93	4,550,300 —	—	—
	1,615,812,496 20	103,040,846 92	10,200,000 —	148,154,759 24
Avanzo	+ 169,338,163 64	—	—	—
Disavanzo	—	— 89,226,146 17	— 10,200,000 —	— 15,391,424 14

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

	INSIEME					
Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9	PARTITE di giro 10	TOTALE generale (Colonne 9 e 10) 11
146,578,035 85	1,798,965,360 59	—	132,763,335 10	1,931,728,695 69	68,715,885 —	2,000,444,580 69
154,158,305 74	617,324,330 29	—	143,411,509 24	760,735,839 53	10,435,817 79	771,171,657 32
4,990,876 —	243,226,407 85	—	1,026,000 —	244,252,407 85	32,991,291 04	277,243,698 89
21,898 43	43,976,711 64	—	—	43,976,711 64	161,913 43	44,138,625 07
815,930 —	16,997,726 32	—	—	16,997,726 32	207,352 —	17,205,078 32
3,847,532 26	79,189,160 91	—	—	79,189,160 91	1,569,756 91	80,758,917 82
2,535,061 97	98,295,265 69	—	—	98,295,265 69	1,630,246 09	99,925,511 78
70,854,800 —	90,481,450 —	10,200,000 —	217,250 —	100,898,700 —	11,120,556 30	112,019,256 30
2 428,901 76	101,406,006 17	—	—	101,406,006 17	607,495 48	102,013,501 65
—	270,050,000 —	—	—	270,050,000 —	7,085,066 86	277,135,066 86
17,192,000 —	134,420,861 32	—	3,500,000 —	137,920,861 32	2,702,188 96	140,623,050 28
4,550,300 —	23,485,422 93	—	—	23,485,422 93	204,200 14	23,689,623 07
261,395,606 16	1,718,853,343 12	10,200,000 —	148,154,759 24	1,877,208,102 36	68,715,885 —	1,945,923,987 36
—	+ 80,112,017 47	—	—	+ 54,520,593 33	—	+ 54,520,593 33
— 114,817,570 31	—	— 10,200,000 —	— 15,391,424 14	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il Ministro del Tesoro:* CARCANO.

Il numero 470 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico approvato con R. decreto n. 525, del 14 luglio 1898) modificata con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

1. All'ultimo alinea dell'art. 66 è sostituito il seguente:

Il numero, il grado e le classi dei suddetti disegnatori sono determinati dalla tabella numero XXIII.

2. Alle attuali tabelle XVII, XX, XXI e XXII degli ingegneri geografi e dei topografi, dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capitecnici di artiglieria e del genio, annesse al testo unico suddetto, sono sostituite le seguenti:

Tabella XVII. — *Degli ingegneri geografi e dei topografi.*

Ingegneri geografi.

1 geodeta capo;
1 ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 ingegnere geografo principale di 1ª o 2ª classe;
1 ingegnere geografo principale di 2ª classe o ingegnere geografo di 1ª classe;
2 ingegneri geografi di 1ª, 2ª o 3ª classe.

6 totale ingegneri geografi.

Topografi.

1 primo topografo;
2 topografi capi di 1ª classe;
4 topografi capi di 2ª classe;
10 topografi capi di 3ª classe;
15 topografi principali di 1ª classe;
20 topografi principali di 2ª classe;
24 topografi di 1ª classe;
28 topografi di 2ª classe.

104 totale topografi.

Tabella XX. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

1 primo ragioniere;
2 ragionieri capi di 1ª classe;
4 » » 2ª »
18 ragionieri principali di 1ª classe;
35 » » 2ª »
30 » » 3ª »
[illegible]0 ragionieri di 1ª classe;
[illegible] » [illegible] »

Totale n. 168

Tabella XXI. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

1 primo ragioniere geometra;
3 ragionieri geometri capi di 1ª classe;
13 » » 2ª »
30 ragionieri geometri principali di 1ª classe;
39 » » » 2ª »
45 » » » 3ª »
38 ragionieri geometri di 1ª classe;
37 » » 2ª »

Totale n. 206

Tabella XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

1 capotecnico capo di 1ª classe;
2 capitecnici capi di 2ª classe;
7 capitecnici principali di 1ª classe;
20 » » 2ª »
33 » » 3ª »
35 capitecnici di 1ª classe;
19 » 2ª »
11 » 3ª »

Totale n. 128

3º Alle attuali tabelle annesse al testo unico sopra ricordato sono aggiunte le seguenti:

Tabella XXIII. — *Dei disegnatori.*

4 disegnatori capi di 1ª classe;
6 » » 2ª »
6 » » 3ª »
40 disegnatori di 1ª classe;
34 » 2ª »
30 » 3ª »

Totale n. 120

Tabella XXVI. — *Degli assistenti del genio.*

100 assistenti del genio di 1ª classe;
70 » » 2ª »
30 » » 3ª »

Totale n. 200

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del testo unico sopracitato, è sostituita la denominazione di *assistenti del genio* a quella di *assistenti locali del genio* e nell'art. 67, è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli assistenti del genio.

Art. 2.

È approvata la seguente modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito (testo unico approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898) modificata con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302, del 3 luglio 1904, n. 305, dell'8 luglio 1906, n. 372, del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906.

Nella tabella VI, nelle parti relative agli ingegneri geografi e topografi, ai ragionieri e capitecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti del genio sostituire:

Ingegneri geografi e topografi

	Stipendio annuo
Geodeta capo	L. 6000
Ingegnere geografo principale di 1ª classe	» 5500
» » » di 2ª classe	» 4500
Ingegnere geografo di 1ª classe	» 3500
Id. id. di 2ª classe	» 3000
Id. id. di 3ª classe	» 2500
Primo topografo	» 5500
Topografo capo di 1ª classe	» 5000
Id. id. di 2ª classe	» 4500
Id. id. di 3ª classe	» 4000
Topografo principale di 1ª classe	» 3500
Id. id. di 2ª classe	» 3000
Topografo di 1ª classe	» 2500
Id. di 2ª classe	» 2000

Ragionieri d'artiglieria e genio

Primo ragioniere	L. 5500
Ragioniere capo di 1ª classe	» 5000
» » di 2ª classe	» 4500
» principale di 1ª classe	» 4000
» » di 2ª classe	» 3500
» » di 3ª classe	» 3000
» di 1ª classe	» 2500
» di 2ª classe	» 2000

Capitecnici d'artiglieria e genio

	Stipendio annuo
Capotecnico capo di 1ª classe	L. 5500
» » di 2ª classe	» 5000
» principale di 1ª classe	» 4500
» » di 2ª classe	» 4000
» » di 3ª classe	» 3500
» di 1ª classe	» 3000
» di 2ª classe	» 2500
» di 3ª classe	» 2000

Disegnatori

Disegnatore capo di 1ª classe	L. 3500
» » di 2ª classe	» 3100
» » di 3ª classe	» 2700
» di 1ª classe	» 2300
» di 2ª classe	» 1800
» di 3ª classe	» 1500

Assistenti del genio

Assistente del genio militare di 1ª classe	L. 2400
» » » di 2ª classe	» 2000
» » » di 3ª classe	» 1500

Art. 3.

Saranno nominati con decreto Reale topografi, ragionieri e ragionieri geometri di 2ª classe, rispettivamente, tutti gli aiutanti topografi, gli aiutanti ragionieri di artiglieria e gli aiutanti ragionieri geometri del genio, qualunque sia il tempo pel quale hanno prestato servizio in quest'ultima classe.

Art. 4.

Gli assistenti del genio, che risulteranno in eccedenza all'organico stabilito colla presente legge, vi saranno mantenuti nelle classi cui ora appartengono, fino a che per effetto delle vacanze che si formeranno di mano in mano e delle promozioni che potranno aver luogo, non si saranno raggiunti i limiti dell'organico stesso.

Per ogni tre vacanze che si verificheranno in ciascuna delle due classi superiori degli assistenti, le prime due vacanze andranno in conto della diminuzione dell'organico, e la terza sarà coperta con promozione d'impiegati della classe inferiore.

Art. 5.

Gli attuali assistenti, provenienti dai capi operai, capi lavoranti e lavoranti del genio, giusta la legge 2 giugno 1904, n. 217, saranno, fino a completa estinzione, considerati in eccedenza ai posti stabiliti dalla tabella XXVI, nella misura di:

N. 13 nei posti di assistenti del genio di 1ª classe
» 9 » » 2ª »
» 5 » » 3ª »
—
N. 27

e le norme da seguirsi per la loro promozione nelle varie classi saranno analoghe a quelle stabilite dall'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1904, n. 630.

Art. 6.

Per tutti gli impiegati che, per effetto della presente legge, riceveranno aumento di stipendio senza promozione di classe o di grado, gli aumenti sessennali di stipendio di cui già godono o che trovansi in corso alla data di applicazione della presente legge, saranno, a partire dalla data ora detta, computati sulla base del nuovo stipendio.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto dal 1° del mese successivo a quello della sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 480 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 80,000 sul bilancio di previsione 1907-908 del Ministero di agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla convenzione approvata colla legge 29 settembre 1904, n. 572, estendendo il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie.

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla convenzione anzidetta, il Governo del Re si servirà del personale a sua disposizione, incaricherà quello delle Associazioni contro gli infortuni e provvederà anche con personale provvisorio, in quanto ciò sia necessario.

Entro l'esercizio 1907-908 il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà al Parlamento una relazione sull'impiego dei fondi accordati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 481 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori ordinari e straordinari delle R. Università e degli Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dalla legge 12 giugno 1904, n. 253, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o Istituto.

I professori ordinari, nominati secondo la detta legge, la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresì essere trasferiti col loro consenso, anche nella stessa Università o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanto verrà stabilito nei regolamenti speciali delle Facoltà o scuole; oppure

b) il professore di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra, a cui occorre di provvedere, o essere riescito primo in un concorso bandito per essa.

Art. 2.

Ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facoltà o scuola, in cui è vacante la cattedra da conferirsi, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alla Facoltà o scuola medesima e di due terzi dei presenti alla relativa adunanza con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare, essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avrà effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, aggiungere:

Però per gli ufficiali dell'esercito attivo permanente sottoindicati, e p i farmacisti militari, la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

GRADI	Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, personale permanente dei distretti, personale delle fortezze 1		Corpo sanitario di commissariato, contabile, veterinario e farmacisti militari 2		Reali carabinieri 3	
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma
Sottotenente	1/34	1/51	1/36	1/55	1/36	1/55
Tenente	1/33	1/50	1/35	1/53	1/35	1/53
Capitano	1/33	1/50	1/36	1/55	1/35	1/52
Maggiore	1/35	1/52	1/38	1/57	1/37	1/55
Tenente colonnello	1/37	1/56	»	»	»	»
Farmacista di 1ª cl.	»	»	1/37	1/56	»	»
Farmacista capo di 2ª classe	»	»	1/37	1/55	»	»
Farmacista capo di 1ª classe Chimico farmacista direttore Chimico farmacista ispettore	»	»	1/35	1/53	»	»

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

Art. 2.

All'art. 67 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;

b) tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare;

c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.

Tali periodi di sei o tre anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopraddetti.

Art. 3.

All'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, vengono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario però è limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età o di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

Art. 4.

All'art. 9 del citato testo unico, aggiungere:

Gli ufficiali superiori potranno però, anche prima di aver raggiunti i 52 anni di età ed i 30 anni di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età o di servizio all'uopo richiesti pel grado di capitano.

In questo caso la pensione sarà loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Art. 5.

Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani la pensione sarà liquidata in base alle aliquote stabilite per la rispettiva arma di provenienza, dalla tabella dell'art. 1, fermo restando le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 6.

Per gli ufficiali del R. esercito è computabile, agli effetti della pensione, il tempo da essi passato come ufficiali di complemento provenienti dai volontari di un anno.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili solo agli ufficiali che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1. In servizio attivo permanente - in aspettativa - in disponibilità.

2. In posizione di servizio ausiliario.

A coloro, fra questi ultimi, che, essendo richiamati in servizio, avessero conseguita una promozione, sarà concesso il diritto di opzione fra:

a) il trattamento delle vigenti leggi (testo unico quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389);

b) la liquidazione della pensione, secondo la tabella dell'art. 1 della presente legge, fatta sulla media degli stipendi del grado col quale furono collocati in posizione ausiliaria calcolata come se in quel grado avessero trascorsi anche gli anni passati nel grado superiore quali richiamati in servizio, e di quel grado stesso avessero goduto tutti gli aumenti stabiliti da leggi successive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 483 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È stabilita per i sottufficiali del R. esercito, meno quelli dell'arma dei carabinieri Reali, ma inclusi tutti gli altri raffermati con premio, la posizione di servizio sedentario, la quale comprenderà tutti gli impieghi ora occupati dagli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e quelli di assistenti locali.

Art. 2.

In questa posizione possono essere trasferiti i sottufficiali che abbiano compiuto trent'anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

È in facoltà del Ministero di collocare i sottufficiali indicati all'art. 1 nella posizione di servizio sedentario, in via eccezionale, anche prima del 30° anno di servizio, purchè abbiano almeno vent'anni di servizio.

I requisiti per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 3.

I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado.

Quelli di cui al comma due dell'articolo precedente che avessero grado inferiore saranno promossi marescialli di compagnia al 28° anno di servizio compiuto, marescialli di battaglione al 29° e marescialli di reggimento al 30°.

Art. 4.

L'assegno giornaliero complessivo dei gradi di sottufficiale in servizio sedentario, è il seguente:

sergente maggiore . . .	L.	4 —
maresciallo di compagnia .	»	4 50
» di battaglione.	»	5 —
» di reggimento.	»	5 50

È escluso ogni altro aumento dipendente dalle disposizioni dell'art. 7 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 5.

Il sottufficiale raffermato con premio avrà diritto di riscuotere, all'atto del trasferimento in servizio sedentario, le indennità di rafferma che in quel momento avrà maturate.

Art. 6.

Il diritto all'impiego civile, di cui all'art. 8 della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificato dalla presente legge, deve essere fatto valere dal sottufficiale, mediante domanda, al momento in cui compie 12 anni di servizio.

Il sottufficiale, all'atto in cui acquista diritto al collocamento a riposo, perde quello di ottenere l'impiego civile.

Art. 7.

Gli attuali ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, gli assistenti locali ed i sottufficiali che hanno acquistato diritto all'impiego civile fino alla promulgazione della presente legge, conserveranno integri i loro diritti ad occupare gli impieghi nelle diverse amministrazioni dello Stato, giusta le disposizioni preesistenti.

Art. 8.

Alla tabella II, che fa seguito al testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita, per la parte che riguarda i sottufficiali, la seguente tabella:

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna dai 20 ai 30 anni	Pensione a 30 anni	Aumento annuale dai 30 ai 40 anni	Massimo della pensione a 40 anni
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali Maresciallo di reggimento Id. di battaglione Id. di compagnia	730	20	930	40	1.330
Furiere maggiore	600	20	800	35	1.150
Brigadiere dei carabinieri Reali, furiere Sergente maggiore	550	17	720	33	1.050
Vice-brigadiere dei carabinieri Reali Sergente	500	15	650	30	950

N.B. — Le pensioni sopra indicate saranno aumentate di un quinto o di due quinti, a seconda che si tratti di sottufficiali con 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado o di marescialli d'alloggio dei RR. carabinieri con 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, giusta il disposto dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 9.

La liquidazione della pensione per i sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermità contratte per causa di servizio, giusta l'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà fatta ai termini dell'articolo stesso, eguagliando il massimo della pensione alla pensione massima fissata dalla tabella a 40 anni di servizio.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le leggi sullo stato dei sottufficiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato colle leggi 7 luglio 1901, n. 286, e 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302, 8 luglio 1906, n. 305, 19 luglio 1906, n. 372 e 30 dicembre 1906, n. 647, sono apportate le seguenti modificazioni:

TABELLA VI.

Nella parte relativa agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti sostituire:

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti . . . .
- 1ª classe L. 2000
- 2ª » » 1800
- 3ª » » 1500
- 4ª » » 1200

Nella parte relativa agli assistenti locali, oltre a cambiare la denominazione di assistenti locali in quella di ufficiali d'ordine dei magazzini militari, sostituire:

Ufficiale d'ordine dei magazzini militari
- 1ª classe L. 1800
- 2ª classe » 1500
- 3ª classe » 1200

Art. 2.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato colle leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906, aggiungere le seguenti tabelle:

TABELLA XXIV.

Degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Ufficiali d'ordine di . . . .
- 1ª classe n. 200
- 2ª classe » 670
- 3ª classe » 1250
- 4ª classe » 204

Totale n. 2314

TABELLA XXV.

Degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari
- di 1ª classe n. 100
- di 2ª » » 345
- di 3ª » » 33

Totale n. 478

In conseguenza, negli articoli 58 e 67 del su citato testo unico, è sostituita la denominazione di ufficiale d'ordine dei magazzini militari a quella di assistenti locali, e nell'articolo 67 è tolta la facoltà di determinare per decreto Reale il numero e la divisione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Art. 3.

Gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari saranno nominati per decreto Reale.

Art. 4.

All'art. 2° della legge 2 giugno 1904, n. 217 aggiungere:

È fatta facoltà al Ministero della guerra di trasferire, in misura non superiore al terzo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli assistenti locali ora denominati, per effetto della presente legge ufficiali d'ordine dei magazzini militari, dopo quelli esistenti, quegli uscieri dell'Amministrazione centrale della guerra, che prima di ottenere tale nomina, erano anche in nota quali aspiranti ad uno degl'impieghi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali, purchè siano giudicati idonei e meritevoli in base a norme da stabilirsi dal Ministero stesso.

Art. 5.

Gli ufficiali d'ordine e gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che, alla data di decorrenza della presente legge, godevano aumento sessennale, continueranno a percepirlo con lo stipendio della classe alla quale saranno assegnati nella misura stabilita per il nuovo stipendio.

Quelli invece che alla data suddetta non avevano ancora compiuto il sessennio in corso, lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a misura che raggiungeranno, nella classe alla quale rimangono, i sei anni di servizio dalla data di nomina nella classe stessa prima dell'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 485 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefizi vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato; sono affidate alle RR. avvocature erariali.

Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1903, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero fôro se non per ragioni assolutamente eccezionali.

L'incarico in questo caso dovrà essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.

Art. 2.

Gli uffici delle RR. avvocature erariali dipendono dal ministro del tesoro e sono posti sotto l'immediata direzione del R. avvocato generale.

Art. 3.

Gli uffici delle R. avvocature erariali sono in numero di 12. Quello con sede in Roma assume il titolo di R. avvocatura generale erariale ed è costituito dal R. avvocato generale, dal vice avvocato generale e da sostituti avvocati generali.

Ad esso saranno addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di sostituti avvocati erariali o di sostituti avvocati aggiunti.

Gli altri undici uffici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trani, Venezia, assumono il titolo di RR. avvocature erariali distrettuali, ed eserciteranno le loro funzioni nella circoscrizione ad essi assegnata dal regolamento.

Le avvocature distrettuali saranno costituite da un R. avvocato erariale, da uno o più vice avvocati erariali, e da quel numero di sostituti avvocati erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale, da approvarsi col regolamento, di cui l'art. 12.

All'avvocatura generale ed a ciascuna delle avvocature distrettuali sarà addetto un procuratore erariale e quel numero di sostituti procuratori erariali o sostituti procuratori erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale di cui sopra.

Al procuratore erariale addetto alla R. avvocatura generale, e che adempie anche alle funzioni di segretario dell'avvocato generale, sarà assegnata un'indennità di lire mille.

Art. 4.

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti e tribunali fuori delle sedi delle RR. avvocature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal R. avvocato generale erariale, con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette Amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le Amministrazioni possono, intesa la R. avvocatura erariale, essere rappresentate dai propri funzio-

nari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato o del procuratore e non esistano sul luogo delegati erariali, si provvederà con delega speciale del R. avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'Amministrazione, che ne darà immediata notizia alla R. avvocatura.

Art. 5.

Dal 1° luglio 1907 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle RR. avvocature erariali, sono stabiliti in conformità della tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 6.

I funzionari appartenenti alle categorie degli avvocati sono assimilati per grado e per stipendio ai funzionari della magistratura, in conformità della tabella *B*, annessa alla presente legge.

Ad essi è applicabile il disposto dell'art. 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626. Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione di legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Le modificazioni che, con nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, nonchè all'art. 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, saranno estese, con decreto Reale, ai funzionari della categoria degli avvocati.

Art. 7.

I posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi gli uditori giudiziari e gli avvocati inscritti nell'albo degli avvocati almeno da un anno.

I posti di sostituto procuratore erariale aggiunto sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al ale possono venir ammessi i procuratori iscritti nellbo dei procuratori almeno da un biennio.

Art. 8.

promozioni di grado di tutto il personale delle avvocature erariali, compreso quello della carriera ine, si fanno esclusivamente per merito tra i funi del grado inferiore.

ifetto di funzionari promovibili nel grado di so- avvocato erariale, sarà provveduto alle eventuali nei posti di sostituto avvocato generale e di ocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, nella lista di avanzamento.

e-avvocato generale erariale è scelto, per me- i RR. avvocati erariali distrettuali, ed even- ıte, tra i sostituti avvocati generali di 1ª classe avvocati erariali di 1ª classe.

Art. 9.

ızionari delle RR. avvocature non possono occu- tri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura professione qualunque, nè esercitare l'ufficio di

gli uffici delle Regie avvocature può essere la pratica forense per l'esercizio delle fun- ıvvocato e di procuratore.

tica non dà alcun titolo per l'ammissione nella delle Regie avvocature e non può durare oltre

Art. 10.

Fermo restando il disposto dell'art. 6 della legge 23 giugno 1904, n. 258 e degli articoli 4 e 9 della legge 15 luglio 1906, n. 326, lo stipendio delle classi transitorie, istituite con le stesse leggi nel personale d'ordine del Ministero del tesoro, delle avvocature erariali, delle delegazioni del tesoro, ed in quello degli ufficiali di scrittura delle Intendenze di finanza, è aumentato da lire 1200 a lire 1500, con effetto dal 1° luglio 1907.

Art. 11.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 5, 6, 8, 13, 14 e 15 del regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914.

Tutte le altre disposizioni di quel regolamento sono abrogate.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere, con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, non più tardi del 1° gennaio 1908, le norme per l'attuazione del nuovo organico, per l'esecuzione della presente legge e pel coordinamento di questa con le disposizioni mantenute in vigore.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1907-908, saranno introdotte le variazioni di cui la tabella *C*, annessa alla presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Gli attuali sostituti avvocati generali, ove non accettassero l'uffizio di RR. avvocati erariali distrettuali, conserveranno le loro funzioni e la loro anzianità prendendo posto colla loro anzianità nel grado dei RR. avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascerà vacante un posto nella prima classe del grado inferiore; e con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del tesoro, sarà provveduto alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione. Gli attuali sostituti avvocati erariali di 4ª classe che, per effetto del nuovo organico, non trovassero posto nel grado di sostituto avvocato, conserveranno il loro titolo e grado, nonostante la loro assegnazione alla 1ª classe dei sostituti avvocati erariali aggiunti.

Art. 15.

Gli attuali sostituti procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, saranno ammessi nel biennio successivo all'approvazione della presente legge ad un esame teorico-pratico, per comprovare la loro idonità all'ufficio di sostituto avvocato erariale. Coloro che riporteranno almeno sette decimi in ciascuna materia di esame, concorreranno ad un terzo dei posti di sostituto avvocato erariale di 2ª classe, alternativamente con i sostituti avvocati erariali aggiunti.

Gli attuali praticanti delle avvocature erariali po-

tranno esporsi ai concorsi di esame teorico-pratico, di cui all'art. 7, senza che ne siano impediti da limite di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella A.

Ruolo organico del personale delle RR. avvocature erariali.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero per totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Avvocato erariale generale	—	1	1	12000	12000	12000
Vice avvocato erariale generale	—	1	1	9000	9000	9000
Avvocato erariale distrettuale	—	11	11	9000	99000	99000
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali (1)	1ª	8		8000	64000	
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali (1)	2ª	8	30	7000	56000	204000
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali (1)	3ª	14		6000	84000	
Sostituti avvocati erariali	1ª	20	50	5000	15000	230000
Sostituti avvocati erariali	2ª	20		4000	80000	
Sostituti avvocati erariali aggiunti	1ª	10	16	3000	30000	42000
Sostituti avvocati erariali aggiunti	2ª	6		2000	12000	
Totale			100			[illegible]
Procuratori erariali	1ª	4	12	6000	24000	64000
Procuratori erariali	2ª	8		5000	40000	
Sostituti procuratori erariali	1ª	12		4500	54000	
Sostituti procuratori erariali	2ª	12	34	3500	12000	121000
Sostituti procuratori erariali	3ª	10		2500	25000	
Sostituti procuratori erariali aggiunti	—	7	7	2000	14000	14000
Totale			55			[illegible]
						795000

(1) I trenta funzionari di queste tre classi, scelti per merito, prendono titolo di sostituti avvocati generali se destinati alla avvocatura generale erariale, e di vice avvocati erariali, se destinati alle avvocature distrettuali, e la loro destinazione è affidata, secondo il bisogno, al Governo del Re.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

Tabella B.

Tabella di parificazione.

ORGANICO degli avvocati erariali	ORGANICO vigente della magistratura
Avvocato generale erariale	Primo presidente di Corte di appello. Procuratore generale di Corte di appello. Avvocato generale presso la Corte di cassazione.
Vice avvocato generale e Regi avvocati distrettuali	Presidenti di sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione.
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali	Consiglieri di Corte di appello, presidenti di tribunale, sostituti procuratori generali di Corte di appello, procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali	Giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali aggiunti	Pretori od aggiunti giudiziari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

Tabella C.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Aumenti.

Cap. n. 45. Personale di ruolo (Ministero) . . . (1) 32,1

» 61. Personale di ruolo (avvocature erariali) . . . . (2) 138,2

» 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze . . . . . (1)

» 71 Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (1)

Totale . . .

Diminuzioni.

Cap. n. 88. Maggiori assegnamenti sotto qual-

(1) Maggiore assegnazione da inscriversi per elevare a L. 1500 lo stipendio delle classi transitorie, secondo l[...] zioni dell'art. 15 della presente legge.

(2) Maggiore assegnazione da inscriversi per le modificazioni di cui alla tabella A . . . .

Maggiore assegnazione per l'aumento dello stipendio agli applicati transitori da L. 1200 a L. 1500. . . . .

Indennità al procuratore erariale addetto alla R. Avvocatura generale (art. 3 della legge) . .

Totale . . .

siasi denominazione a favore del personale	(1)	13,390 —

Riassunto.

Aumenti di assegnazioni	197,600 —
Diminuzioni di assegnazioni	13,390 —
Maggior carico di bilancio	184,210 —

(1) Cessazione di assegni personali agli impiegati di classe transitoria:

a) del Ministero del tesoro	12,865		
b) delle Avvocature erariali	900		
c) delle Intendenze di finanza	120		
d) delle Delegazioni del tesoro	3,505		
		—	17,390 —
Maggiori assegnazioni da inscriversi per pareggiamento di assegno agli attuali sostituti avvocati generali (art. 14)		+	4,000 —
Totale			13,390 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 486 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita in Roma, presso la R. zecca, una scuola dell'arte della medaglia, intesa ad addestrare i giovani artisti nella modellatura, nella composizione e nell'incisione delle monete, delle medaglie, delle placchette e dei sigilli.

Art. 2.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata, in apposito capitolo, per l'esercizio finanziario 1907-908 e pei successivi, avente la denominazione « Scuola dell'arte della medaglia », la somma di lire 15,000 per far fronte ai pagamenti degli assegni indicati nella tabella annessa alla presente legge, nonchè alle altre spese relative alla scuola stessa.

Art. 3.

Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, e per l'ordinamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola dell'arte della medaglia, saranno stabilite per decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro di concerto col ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA DEGLI ASSEGNI

Professore di modellatura (titolare)	L.	4000
Incaricato dell'addestramento dell'incisione in acciaio (1)	»	1500
	L.	5500

(1) L'incarico potrà essere affidato all'incisore della R. zecca

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 448 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 351, che istituisce presso l'istituto tecnico di Napoli una scuola pratica commerciale con banco modello, una scuola serale di commercio per commessi di negozio e una sezione industriale serale per operai meccanici ed elettricisti;

Visto il R. decreto 10 giugno 1906, n. CCXXX;

Udita la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento, i programmi d'insegnamento e gli orari per le scuole speciali istituite presso l'istituto tecnico di Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, uniti al presente decreto, e firmati, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro per la pubblica istruzione, sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO per le scuole speciali istituite nel R. Istituto tecnico di Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351.

Disposizioni comuni alle tre scuole.

Art. 1.

La scuola pratica commerciale con Banco modello, quella serale di commercio per i commessi di negozio, e quella serale per gli operai meccanici ed elettricisti, sono rette, in generale, con le

stesse norme regolamentari in vigore per l'Istituto tecnico, che non siano contrarie a quelle del presente regolamento.

Art. 2.

Al governo delle scuole sopraintende la Giunta di vigilanza del detto Istituto e la direzione delle medesime è affidata al preside coadiuvato da un vice direttore, secondo l'art. 4° del regolamento generale per gl'Istituti tecnici, approvato con R. decreto 21 giugno 1885.

Art. 3.

Gl'insegnamenti saranno affidati per incarico dal Ministero della pubblica istruzione ai professori dello stesso Istituto tecnico, su proposta della Giunta di vigilanza, sentito il preside.

Art. 4.

La stessa Giunta, su proposta del preside, provvederà agli incarichi del personale non insegnante da scegliersi anche nel personale dell'Istituto tecnico.

Ai posti di assistente e di meccanico possono essere chiamate anche persone tecniche estranee all'Istituto.

Art. 5.

Gli assegni per la direzione delle scuole e per il personale insegnante e non insegnante, saranno prelevati dal fondo di lire 17,000 stabilite dall'art. 34 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e saranno corrisposti al personale insegnante nella misura indicata dagli art. 10 e 14 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Gli assegni pel direttore e pel vice direttore delle scuole e gli assegni pel personale non insegnante sono indicati nella tabella unita al presente regolamento.

Art. 6.

Alle altre spese di carattere permanente sarà provveduto coi contributi speciali dei laboratori, con gli assegni che si potranno ottenere dagli enti locali o con l'eventuale rimanenza della somma assegnata a ciascuna scuola dopo detratte le spese di cui all'art. 5.

Art. 7.

Le iscrizioni ai vari corsi, di soli alunni, avranno luogo entro il mese di ottobre e quello di novembre.

Nella scuola pratica commerciale con banco modello le lezioni cominceranno il 1° novembre, e nelle scuole serali le lezioni comincieranno il 1° dicembre e finiranno il 31 maggio.

Saranno giorni di vacanza quelli stessi indicati nel calendario scolastico dell'istituto tecnico.

Art. 8.

Il numero degli allievi per ogni classe non potrà essere superiore a 30.

Un allievo non potrà restare più di due anni di corso nella stessa classe.

Art. 9.

Gli esami di passaggio alla classe superiore e quelli finali si faranno nell'ultima settimana di ciascun corso con esperimenti scritti, orali e pratici, secondo che verrà stabilito dal Consiglio dei professori di ciascuna scuola.

Disposizioni speciali per la scuola pratica commerciale con Banco modello.

Art. 10.

Questa scuola ha per iscopo di formare un personale realmente utilizzabile negli affari commerciali, mediante studi complementari a quelli fatti nella sezione di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici.

Art. 11.

Il corso degli studi si fa in un solo anno.

Art. 12.

Le materie d'insegnamento sono: computisteria e ragioneria — legislazione commerciale — istituzioni commerciali — merceologia — lingua francese — lingua inglese — lingua tedesca, ed i relativi programmi sono annessi al presente regolamento.

Art. 13.

Per le iscrizioni alla scuola occorrono:

a) domanda in carta bollata da 60 centesimi;

b) diploma di perito commerciale e ragioniere, conseguito negli Istituti tecnici del Regno;

c) ricevuta di L. 30 da pagarsi presso la segreteria della scuola qual contributo di laboratorio.

Art. 14.

Alla fine del corso sarà rilasciato, previo esame, un attestato speciale degli studi compiuti.

Disposizioni speciali per la scuola serale di commercio per i commessi di negozio.

Art. 15.

Questa scuola ha essenzialmente lo scopo di completare l'istruzione elementare a coloro che desiderano dedicarsi al commercio, quali ausiliari tecnici, in aiuto del principale di un'azienda commerciale.

Art. 16.

Il corso degli studi avrà la durata di 3 anni.

Art. 17.

Le materie d'insegnamento sono per i primi due anni di corso: aritmetica commerciale e computisteria mercantile — lingua francese — lingua inglese — lingua tedesca — calligrafia — geografia commerciale; i relativi programmi sono annessi al presente regolamento.

Il 3° corso comprende le stesse materie (tranne la geografia commerciale) e la merceologia.

Art. 18.

Per le iscrizioni alla scuola occorrono:

a) domanda in carta semplice;

b) licenza elementare superiore od un titolo scolastico di grado superiore;

c) certificato di vaccinazione o di rivaccinazione;

d) atto di nascita ad uso di scuole serali elementari;

e) ricevuta di L. 5 da pagarsi presso la segreteria della scuola in ciascun anno di corso qual contributo di laboratorio.

Art. 19.

Al termine del corso degli studi sarà rilasciato, previo esame, un attestato di corso compiuto.

Disposizioni speciali della scuola serale per gli operai meccanici ed elettricisti.

Art. 20.

Questa scuola ha lo scopo di formare abili operai elettricisti, pratici nei vari rami di specializzazione delle industrie elettriche e a dare agli operai meccanici un insegnamento tecnico corrispondente alla loro arte, per modo che i migliori siano in grado di aspirare ai posti di capi maestri.

Art. 21.

Il corso degli studi avrà la durata di due anni.

Art. 22.

Il ° anno di corso comprenderà i seguenti insegnamenti d'indole generale: Elementi di meccanica, elementi di fisica generale ed elettrotecnica, disegno tecnologico.

Il 2° anno di corso comprenderà meccanica, elettrotecnica, disegno tecnologico, esercitazioni pratiche.

Art. 23.

Per la iscrizione alla scuola occorrono:

a) domanda in carta semplice;

b) atto di nascita ad uso di scuola serale elementare;

c) certificato di licenza elementare superiore od un titolo scolastico di grado superiore;

d) attestato di servizio e di lodevole condotta rilasciato dal capo dello stabilimento industriale da cui proviene l'alunno (1);

e) certificato di vaccinazione o di rivaccinazione;

f) ricevuta di L. 5 in ciascun anno di corso da pagarsi presso la segreteria della scuola quale contributo di laboratorio.

Art. 24.

Sono ammesse alla scuola persone, di preferenza operai appartenenti a stabilimenti industriali, che abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 30°.

Art. 25.

Al termine del corso degli studi sarà rilasciato, previo esame un attestato di corso compiuto.

Scuola pratica commerciale con banco modello

—

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO ED ORALI.

Computisteria e ragioneria applicata.

(Ore 4 settimanali).

Funzionamento pratico di aziende commerciali. — Rispetto al funzionamento pratico di aziende mercantili, pernio di tutto l'insegnamento della scuola complementare, l'insegnamento stesso mirerà a far conoscere agli allievi come debbano iniziarsi, svolgersi, eseguirsi, liquidarsi le diverse operazioni di commercio e quelle operazioni di Banca che hanno con il commercio attinenza; si proporrà di esperimentare i giovani nella corrispondenza, nei calcoli, nella registrazione, nella formazione degli atti e dei documenti che sono inerenti a quelle operazioni. Insomma, nella pratica commerciale devono trovare larga applicazione gli insegnament teoretici di istruzioni di commercio; di aritmetica commerciale e finanziaria, di computisteria e ragioneria, in quanto riguardano il commercio e la Banca; di diritto e di geografia e statistica commerciale e delle lingue straniere per ciò che si attiene alla corrispondenza ed alla computisteria mercantile.

Con la pratica commerciale si dovrebbero conseguire quei risultati che già ottiene la officina nelle scuole industriali, il podere modello nelle scuole agrarie.

Però, si badi, è quasi impossibile trattare nella scuola tutti i rami di commercio. Ciò che importa è che l'allievo assimili bene il modo con cui il lavoro amministrativo e contabile deve procedere, con le cognizioni acquistate e con la pratica fatta in quel determinato ramo di commercio, saprà passare ad altro con facilità.

Quello che interessa è d'imparare a consultare, a mo' di esempio, una tariffa od un listino; è di comprendere lo spirito delle cose; è di avere le norme generali con cui provvedere alle difficoltà sempre nuove e sempre diverse che s'incontrano.

Chi per la smania di affastellare i particolari trascura le linee direttive, si troverà a disagio. Non dimentichiamo, che la scuola deve preparare alla vita, deve essere a contatto con la vita, ma non può confondersi con essa.

(1) Sarà cura della Direzione della scuola assumere informazioni sulla buona condotta dagli alunni serbata nel Comune e, nel caso che si stimi necessario, quelle riferentisi alla immunità penale.

Perchè la scuola di pratica commerciale rappresenti la realtà della vita commerciale, furono escogitati vari ordinamenti:

1° chi credette efficace di simulare tante aziende quanti erano gli scolari, mettendoli in relazione fra loro;

2° chi preferì una vasta Casa con una distribuzione analitica di vari uffici;

3° chi divise gli alunni in più gruppi, rappresentanti ciascuno di essi un'azienda;

4° chi consigliò di mettere la scuola in relazione di affari fra loro, simulando per ognuna di esse una o più vaste aziende;

5° chi, infine, attuò l'idea dell'esercizio nella scuola di una vera azienda commerciale.

Quali furono i risultati dei vari espedienti? I risultati dipendono, in gran parte, dalla valentia del docente: dall'amore, segnatamente, che questi spiega per la scuola; dal numero e dalle attitudini degli allievi; dai mezzi di cui può disporre la scuola.

Questa parte dell'insegnamento comprenderà:

Istituzione della Casa — Preparazione ed apertura dei registri principali ed elementari.

Fatti di gestione — Liquidazioni, calcoli, documenti computistici — Corrispondenza: la corrispondenza sarà tenuta con l'assistenza degl'insegnanti di lingue estere — Tenuta dei registri — Chiusura dell'esercizio: valutazione delle mercanzie, dei titoli di credito, ecc., riscontro del portafoglio; quote d'ammortamento; liquidazione e partizione dell'utile; fondi di riserva, chiusura dei conti e dei registri; formazione degl'inventari e dei bilanci; relazioni.

Aritmetica finanziaria applicata alle assicurazioni. — Calcolo combinatorio; disposizioni, permutazioni, combinazioni — Calcolo della probabilità: probabilità matematica — formazione delle tavole di mortalità e loro uso. Rendite vitalizie: immediate, protratte, vitalizio temporaneo. Assicurazioni sulla vita e forme diverse di assicurazione — formazione del bilancio tecnico.

Legislazione commerciale.

(Ore 2 settimanali).

Come base per lo studio della legislazione commerciale sono sufficienti ai giovani le nozioni avute nell'Istituto tecnico.

Importa che l'uomo d'affari conosca degl'istituti giuridici quel tanto che basti per valersene quando occorra.

Ecco l'indice sommario di questo insegnamento:

Leggi ed usi commerciali. — Esame delle leggi speciali sulle Camere di commercio, sulle Borse, sui mediatori, sulle fiere e sui mercati, sui magazzini generali, sui depositi franchi, sulle banche di emissione, sulle stanze di compensazione, ecc., e confronti con la relativa legislazione dei principali Stati, mettendone in evidenza le differenze.

Esame speciale delle leggi cambiarie più importanti.

Esame speciale delle leggi di fallimento nei principali Stati e raffronti con la legge italiana.

Comunicazioni e trasporti. — Comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e leggi relative.

Contratto di trasporto ferroviario. Condizioni ed operazioni relative ai trasporti ferroviari: condizioni per l'accettazione delle merci, lettera di vettura, nota di spedizione e lettera di porto, bollettino di consegna, assegno, ecc. Modificazioni al contratto di trasporto: diritti del mittente per la disponibilità della merce.

Cambiamento del destinatario e del luogo di destinazione della merce. Spedizione in servizio cumulativo interno ed internazionale. Servizi cumulativi con le imprese di navigazione. Condizioni dei trasporti internazionali. Anormalità dei trasporti ferroviari: merci giacenti, diritti di sosta o magazzinaggio, merci abbandonate, rifiuto di accettazione, ritardi per casi di forza maggiore, ecc.

Della navigazione in generale. — Trasporti marittimi. Leggi sul contratto di noleggio, sul cambio marittimo, sul contratto di assicurazione marittima, ecc. piazze mercantili più importanti. Com-

pagnie di navigazione estere e nazionali. Usi speciali marittimi delle principali piazze portuali. Trasporti fluviali.

Merceologia.

(Ore 3 settimanali).

In questo studio si sceglieranno quelle materie che hanno maggiore importanza per i commerci e per le industrie prevalenti nella provincia di Napoli.

L'insegnamento dovrà possibilmente comprendere:

a) lezioni orali sperimentali: per ciascuna materia si comprenderanno l'origine, la storia, la descrizione delle varietà commerciali, e come queste si producano e si mantengono, le alterazioni, le frodi, le contraffazioni, e come si mettano in evidenza; la pratica di metodi per misurarne il valore; cenni sugli usi a cui si applicano più specialmente;

b) esercitazioni pratiche: gli alunni saranno addestrati alla conoscenza degli apparecchi, delle manipolazioni e dei saggi per distinguere le mercanzie;

c) visite ed escursioni: le visite e le escursioni agli stabilimenti industriali ed ai luoghi di produzione o di commercio si faranno immediatamente dopo aver studiato un gruppo speciale di materie prime.

Ecco l'indice sommario di questo insegnamento:

1° oggetto della merceologia o divisione delle merci;
2° materiali da costruzione;
3° combustibili;
4° materie oleose grasse;
5° gomme, resine, gommoresine, oleoresine, balsami, essenze;
6° materie tessili;
7° materie coloranti e tintorie;
8° materie da concia;
9° materie alimentari;
10° materie fertilizzanti;

Lingue straniere.

(Francese, inglese e tedesca).

Rispetto all'insegnamento delle lingue è da considerare che la conoscenza delle lingue straniere è condizione di vita per la nostra scuola complementare. Nell'esercizio del commercio il bisogno di una approfondita conoscenza delle lingue è ancora più sentito, perchè qui, oltre ad essere un mezzo di studio, rappresenta anche un mezzo di lavoro continuo nell'esercizio della professione. Lo studio delle lingue, nella nostra scuola complementare, dovrà essere un mezzo per apprendere ciò che si fa dagli altri popoli in ogni ramo del sapere e non iscopo a sè stesso.

Ricordando che uno dei principali difetti nell'apprendimento delle lingue straniere suole essere il troppo scarso numero di vocaboli che gli studenti riescono ad appropriarsi, bisognerà cercare di portare negli esercizi di dettato, lettura e traduzione la più grande varietà possibile di autori e di argomenti; di escludere dalla lettura tutto ciò che è di natura frivola e puerile, di scegliere scritti istruttivi, che meglio ritraggano la vita reale moderna commerciale.

Il professore non deve usare altra lingua, nell'insegnamento, che quella che impartisce, nè permettere agli alunni che rispondano mai, se non in quella data lingua straniera.

Gl'insegnamenti, infine, delle lingue dovranno armonicamente collegarsi con l'insegnamento del Banco modello, nel senso che l'insegnante del Banco modello, per la parte che riguarda la corrispondenza straniera, possa, quando creda, richiedere la collaborazione dei docenti di lingue straniere.

Istituzioni commerciali.

(Ore 2 settimanali).

Del commercio in genere e degli elementi della compravendita commerciale. — Idee generali sullo scambio — Della merce — Delle misure e dei pesi — Del prezzo e della qualità.

Di ciò che si attiene alle comunicazioni, ai trasporti ed alle tariffe. — Comunicazioni terrestri — Strade ferrate — Del servizio ferroviario — Comunicazioni per acqua — Marina a vela ed a vapore — Della nave e dei registri nautici — Del nolo — Navigazione libera o sussidiata — Cambio marittimo ed assicurazione marittima — Poste, telegrafo e telefono — Dogane, porti franchi, punti franchi o zone franche — Formazione delle tariffe e loro effetti economici.

Della moneta e dei suoi surrogati. — Della moneta e dei sistemi monetari in genere — Convenzioni monetarie — Moneta di carta e carta moneta.

Del credito e del cambio. — Idee generali sul credito — Della cambiale — Del cambio — Listino dei cambi.

Dell'associazione commerciale. — Generalità.

Dei vari modi di esercitare la compravendita. — Compravendita su piazza e fuori piazza — Intermediari — Commercio all'ingrosso e commercio al minuto: loro crisi — Specificazione ad assortimento — Commercio ordinario e commercio di speculazione — Commercio di commissione.

Del commercio bancario. — Del commercio bancario in genere — Dei titoli fiduciari — Dei fondi pubblici — Delle operazioni di conto corrente — Chèques — Stanze di compensazione, ecc. — Delle operazioni di sconto — Sovvenzioni, aperture di credito, arbitraggi — Emissione dei biglietti — Operazioni finanziarie e di credito mobiliare.

Delle Borse e delle operazioni di Borsa. — Delle Borse, agenti di cambio — Listini di Borsa — Varie forme di contratto di Borsa — Caratteri di queste operazioni.

Orario settimanale delle lezioni.

Materie d'insegnamento		Ore settimanali
Computisteria o ragioneria		4
Legislazione commerciale		2
Istituzioni commerciali		2
Merceologia		3
Lingua francese		3
Lingua inglese	a scelta dell'alunno	3
Lingua tedesca	a scelta dell'alunno	3

Scuola serale di commercio pei commessi di negozio

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO ED ORARI.

Aritmetica commerciale.

1° anno (2 ore settimanali).

Sistemi di misura — Sistema metrico decimale — Misure dei principali paesi del mondo — Operazioni sui numeri complessi — Riduzioni di misure — Regola congiunta — Nozioni generali sui metalli nobili — Monete e sistemi monetari — Sistema monetario della Unione latina — Tavola delle monete dei principali Stati del mondo — Parità monetarie — Riduzione di monete — Carta moneta e moneta di carta — Calcoli percentuali — Acquisti e vendite di merci: ricerca del costo — Ricerca del netto ricavo — Ricerca dell'utile o della perdita — Arbitraggi mercantili.

Interesse semplice — Metodi abbreviativi per il calcolo dell'in-

teresse — Sconto semplice commerciale — Distinta di sconto — Sconto razionale — Confronto fra le due forme di sconto — Ragguagli di tempo e di tassa — Riparti proporzionali — Regola di società — Regola di miscuglio.

Avvertenza. — In questo insegnamento si debbono dare definizioni e regole chiare ed esatte, esempi molti, esercizi svariati e scelti fra quelli che non richiedono troppo lunghe operazioni di calcolo e che hanno attinenza con i bisogni della vita pratica commerciale.

Computisteria.

2° anno (3 ore settimanali).

Istituzioni commerciali. — Definizione del commercio — Le comunicazioni, il Credito e l'associazione considerati come fattori del commercio — Classificazione del commercio — Atti di commercio — Dei commercianti: persone singole ed enti collettivi — Diritti e doveri del commerciante. Persone ausiliarie dipendenti addette all'esercizio commercio institore — Commessi interni — Commessi viaggiatori.

Istituti di vigilanza e di rappresentanza per l'esercizio del commercio. — Borse di commercio — Consolati.

Istituti creati pel movimento delle merci, delle derrate e dei valori. — Camere di commercio — Borse del lavoro — stanze di compensazione — depositi doganali — magazzini generali — punti o depositi franchi — zone franche — fiere e mercati — musei commerciali — poste e telegrafi.

Istituti che facilitano il giro dei capitali. — Banche — Operazioni principali passive delle Banche — Operazioni principali attive delle Banche — Operazioni di cassa: vaglia cambiari gratuiti — aperture di credito e credenziali.

Dei vari modi di esercitare la compravendita. — Compravendita su piazza o fuori piazza — intermediari — merce — prezzo — pagamento — Compravendita per mezzo di commissionario — Nota di vendita o fattura — Conto di costo e spese — Conto di netto ricavo.

Spedizioni delle merci. — Lettera di vettura — Lettera di porto — Nota di spedizione — Bollettino dei pacchi postali e dei pacchi agricoli — Polizza di carico.

Assicurazioni delle merci. — Polizza di assicurazione — avarie — regolamenti di avarie.

Documenti relativi ai pagamenti. — Pagamenti a contanti fuori piazza; spedizione del denaro per ferrovia — per posta — con vaglia cambiari gratuiti delle Banche — Distinta di versamento — quietanza e ricevuta.

Cambiali. — Generalità — Emissione e requisiti essenziali della cambiale — Disposizione degli elementi della cambiale — Girata piena o girata in bianco. Accettazione ed avallo. Pagamento della cambiale — Protesto — Azione cambiaria per mancato pagamento — Duplicati e copie. Ordine in derrate — Assegno bancario.

Cambio. — Generalità — Classificazione del cambio — Listino dei cambi — Negoziazione di cambiali — arbitraggi.

Fondi pubblici. — Generalità — Titoli del debito pubblico italiano — Prestiti comunali e provinciali — Calcoli sui fondi pubblici italiani.

Fondi privati. — Generalità — Azioni — Obbligazioni industriali — Cartelle di credito fondiario — Calcoli relativi.

Conti correnti. — Generalità — Conti correnti ad interesse, metodo diretto — metodo indiretto — metodo scalare.

Computisteria.

3° anno (3 ore settimanali).

Amministrazione economica ed azienda. Definizione dell'amministrazione economica e dell'azienda — Classificazione delle aziende — Personalità dell'azienda — Beni immobili e beni mobili — Inventario — Il conto e la classificazione dei conti — Metodi di scrittura semplice e doppia — Registrazione di apertura — Di gestione — Di chiusura — Bilancio di verificazione — Correzione degli errori. Rendiconto o bilancio.

Istituzione di una casa mercantile — Disposizioni di legge intorno ai libri di commercio — Inventario iniziale di un'azienda individuale — Contratto sociale per un'azienda in nome collettivo. Conferimento di valori e versamenti in conto od a saldo di quote sociali — Apertura dei conti.

Operazioni di gestione — Compra e vendita diretta a pronti, a termine, contro accettazione di cambiali — Compra e vendita indiretta — Compilazione dei relativi titoli commerciali — Pagamento di noli — dazi — senserio, ecc.

Esazioni e pagamenti in conto ed a saldo di crediti o debiti con sconto o senza sconto. Depositi di somme presso Banche — Prelevamenti — Accettazione e pagamento di tratte e di assegni. Emissione di tratte e loro negoziazione — Acquisti di cambiali sull'Italia o sull'estero — Incassi e cessioni. Sconto di cambiali — Rinnovazioni — protesto per mancata accettazione e per mancato pagamento — Rivalsa — Acquisto e vendita di titoli di credito pubblico e privato.

Chiusura delle scritture. — Nozioni generali — Determinazione dell'utile nelle aziende individuali e nelle aziende sociali — Sua ripartizione — Registrazione dei saldi dei conti.

Il fallimento: impartito per mezzo di conferenze popolari — Nozioni pratiche di diritto commerciale relativo al fallimento. Formulario degli atti di procedura per un fallimento — Contabilità.

Lingua francese.

1° anno (3 ore settimanali).

Pronunzia ed ortografia — Declinazione dei nomi e degli aggettivi — Coniugazione dei verbi regolari, preceduta dalla coniugazione degli ausiliari « avoir » ed « être ».

Esercizi — Esercizi graduati di lettura. Esercizi di nomenclatura — Esercizi elementari di scrittura sotto dettato — Esercizi elementari di traduzione dal francese.

Versione di facili proposizioni dall'italiano in francese, per esercizio di applicazione delle regole studiate — Principali voci della fraseologia commerciale.

2° anno (3 ore settimanali).

Ricapitolazione pratica della parte grammaticale studiata nella prima classe. Regole sugli aggettivi numerali e sui gradi di comparazione. Aggettivi e pronomi possessivi — Aggettivi e pronomi dimostrativi — Pronomi personali, relativi ed interrogativi — Verbi regolari ed irregolari.

Esercizi. — Lettura di prose francesi — Versione letterale dal francese, quindi versione libera, a voce ed in iscritto, di luoghi scelti — Versione di proposizioni, di frasi, di luoghi facili di autori dall'italiano in francese. Esercizi di scrittura sotto dettato — Fraseologia commerciale.

3° anno (2 ore settimanali).

Verbi riflessi in italiano e non in francese, e viceversa — Verbi che si coniugano con diverso ausiliario nelle due lingue — Principali verbi difettivi — Cenni sull'aggettivo verbale e sulla concordanza dei participi passati — Parti invariabili del discorso, avverbi e locuzioni avverbiali; principali preposizioni e locuzioni congiuntive; interiezioni — Regole di sintassi che sono di più frequente applicazione, insegnate praticamente sopra esempi — Breve fraseologia francese concernente lo stile epistolare commerciale ed i più comuni idiotismi italiani.

Esercizi. — Esercizi di traduzione improvvisa in italiano — Esercizi di scrittura sotto dettato — Versione di luoghi scelti dall'italiano in francese per applicazione delle regole spiegate — Lettere commerciali e famigliari, date successivamente per imitazione, per traccia, per argomenti — Esercizi di conversazione in francese.

Nella seconda metà dell'anno i giovani, durante la lezione, dovranno parlare la lingua francese.

Lingua inglese.

1° anno (2 ore settimanali).

Alfabeto inglese — Regole di pronunzia — Articoli — Generi dei nomi — Formazione del plurale dei nomi — Aggettivi — Gradi di comparazione — Aggettivi che formano il comparativo ed il superlativo irregolarmente — Numeri cardinali, ordinali, ecc. — Pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci, relativi ed interrogativi.

2° anno (2 ore settimanali).

Verbo — Coniugazione regolare — Verbi irregolari d'uso più frequente — Avverbi principali — Interiezioni principali — Esercizi pratici e frequenti di lettura, di dettatura e di versioni orali e scritte dall'italiano in inglese e viceversa.

3° anno (2 ore settimanali).

Desinenze per la formazione dei nomi — Nomi a cui manchi il plurale — Nomi a cui manchi il singolare — Diminutivi, accrescitivi — Desinenze per la formazione degli aggettivi — Aggettivi sostantivati che prendono il nome dal plurale — Modi di tradurre in inglese i vari modi e tempi del verbo italiano — Uso degli ausiliari per tradurre il soggiuntivo italiano. Participio passato assoluto — Verbi irregolari — Molti esercizi di lettura, di dettatura, di conversazione famigliare — Esercizi di versioni orali e scritte, soprattutto di corrispondenza commerciale.

Lingua tedesca.

1° anno (2 ore settimanali).

Pronunzia e calligrafia — Genere, numero e declinazione dei nomi — Forme semplici del verbo regolare e degli ausiliari — Numeri cardinali ed ordinali.

2° anno (2 ore settimanali).

Principali specie di pronomi — Dell'aggettivo — Preposizioni e loro reggimenti — Avverbi e congiunzioni — Esercizi assidui di pronunzia e di scrittura sulla lavagna — Esercizi pratici di lettura, di versioni orali e scritte dall'italiano in tedesco e viceversa — Esercizi di dettatura.

3° anno (2 ore settimanali).

Anomalie nella declinazione dei nomi nei comparativi e nei superlativi — Uso degli ausiliari — Verbi irregolari — Esercizi pratici come nella classe precedente — Primi esercizi di conversazione famigliare — Esercizi di lettura, di dettatura, di versioni orali e scritte, soprattutto di corrispondenza commerciale.

Calligrafia.

1° anno (2 ore settimanali).

Esercitazioni sul carattere inglese di varie altezze e sul corsivo inglese.

2° anno (1 ora settimanale).

Continuazione degli esercizi sul carattere inglese, specialmente corsivo — Stampatello aldino, italiano, rotondo, bastardo.

3° anno (1 ora settimanale).

Esercizi sui caratteri studiati nelle classi precedenti — Gotico antico, gotico moderno, stampatello romano — Distribuzione estetica dei vari caratteri.

Merceologia.

3° anno (2 ore settimanali).

L'insegnante sceglierà quelle materie che hanno maggiore importanza per i commerci e per le industrie prevalenti nel luogo.

L'insegnamento dovrà possibilmente comprendere: lezioni famigliari orali sperimentali - esercitazioni pratiche - visite ed escursioni agli stabilimenti industriali ed ai luoghi di produzione e di commercio.

Nelle lezioni orali sperimentali si farà, per ciascuna materia utile e di qualche importanza, una succinta ed elementare monografia, nella quale si comprenderanno l'origine, la storia, la descrizione delle varietà commerciali, e come queste si producano e si mantengono; le alterazioni, le frodi, le contraffazioni, come si mettano in evidenza; la pratica dei metodi per misurarne il valore; cenni sugli usi a cui si applicano più specialmente; dati statistici e considerazioni valevoli a mostrare le cause di progresso e di decadimento nel commercio e nella produzione.

Nelle esercitazioni pratiche gli alunni saranno addestrati alla conoscenza delle manipolazioni e dei saggi per distinguere le mercanzie. In queste esercitazioni l'insegnamento sarà dato in forma di conferenze famigliari.

Le visite agli stabilimenti industriali si faranno immediatamente dopo aver studiato un gruppo speciale di materie prime; esse devono essere precedute da una breve esposizione dello scopo che si propone l'industria ed il commercio che si esercita sulle materie già conosciute in iscuola.

Ciò premesso, l'insegnante sceglierà, date le necessarie nozioni preliminari, fra i seguenti titoli, le materie che hanno maggiore importanza per i commerci del luogo:

1. Materiali da costruzione e da ornamento (marmi, pietre, ecc.).
2. Combustibili.
3. Materie oleose, grasse, gomme e resine.
4. Prodotti chimici più propriamente detti.
5. Materie tessili.
6. Materie concianti.
7. Materie coloranti o tintorie.
8. Materie alimentari o droghe.

Geografia commerciale.

1° anno (1 ora settimanale).

L'Italia considerata specialmente sotto l'aspetto commerciale — Linee ferroviarie dell'Italia — Descrizione particolareggiata della provincia di Napoli — Schizzi sulla lavagna.

2° anno (1 ora settimanale).

Descrizione sommaria degli altri Stati del mondo sempre sotto l'aspetto commerciale — Principali linee ferroviarie internazionali, linee marittime — Schizzi sulla lavagna.

Orario settimanale delle lezioni.

Materie d'insegnamento	Classe		
	I	II	III
Aritmetica commerciale e computisteria . .	2	3	3
Lingua francese	3	3	2
Lingua tedesca	2	2	2
Lingua inglese	2	2	2
Calligrafia	2	1	1
Merceologia	—	—	2
Geografia commerciale	1	1	—
Totale ore . . .	12	12	12

Scuola serale per gli operai meccanici ed elettricisti

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO ED ORARI

Elementi di meccanica.

1° Corso — (Ore 3 settimanali).

1. Cenno sul calcolo letterale.
2. Forze — Rappresentazione grafica — Composizione delle forze.
3. Momenti delle forze.
4. Forze parallele — Loro centro — Coppie.
5. Centro di gravità — Regole per la determinazione del centro di gravità di alcuni corpi omogenei semplici.
6. Moto rettilineo, curvilineo, ecc. — Velocità — Accelerazione — Velocità angolare e periferica.
7. Composizione dei movimenti.
8. Diverse specie di equilibrio.
9. Resistenze passive — Attrito e resistenza del mezzo — Rigidezza delle funi — Macchine semplici e leggi dell'equilibrio di esse — Leve — Puleggia fissa — Puleggia mobile — Sistemi di pulegge — Asse nella ruota — Piano inclinato — Vite — Cuneo.
10. Principî fondamentali della dinamica — Relazione fra la forza, la massa e l'accelerazione — Quantità di moto — Impulso di una forza — Lavoro meccanico — Potenza motrice — Unità relative — Esempi.
11. Macchine in movimento — Equilibrio dinamico.
12. Meccanismi — Divisione delle macchine in motrici, operatrici e trasportatrici.
13. Principali trasformazioni di movimento — Guide del movimento rettilineo — Guide del movimento di rotazione.
14. Trasmissione del moto per legami rigidi — Manovella — Biella — Bilanciere — Biella e manovella — Parallelogramma di Watt.
15. Regolatori a forma centrifuga — Eccentrici.
16. Trasmissione per semplice contatto di sviluppo — Rapporto delle velocità — Contatto esterno — Contatto interno — Necessità ed utilità delle dentature. Ruote cilindro — Rotismi — Ruote coniche.

2° Corso — (Ore 3 settimanali).

1. Costituzione molecolare dei corpi — Cenni sulla resistenza dei materiali — Trazione — Compressione — Flessione piana — Torsione — Casi semplici, applicazioni pratiche e numeriche.
2. Principî d'idraulica. Portata delle bocche — Bocche rettangolari — Bocche a stramazzo — Portata dei corsi di acqua e dei canali.
3. Galleggiante semplice o composto — Cenno sulle condotte forzate — Motori idraulici — Lavoro assoluto — Lavoro effettivo — Coefficiente di effetto utile — Ruote celeri di fianco — Ruote lenti di fianco — Ruota a cassetta — Turbine — Macchine idrovore — Norie — Pompe a stantuffo — Ruote idrovore.
4. Cenno sulle proprietà del vapore acqueo — Caldaie a vapore — Descrizione e particolari di costruzione, dati pratici — Tipi ordinari di caldaie fisse — Caldaie Cornovaglia — Caldaie a bollitori — Caldaie a riscaldatori — Caldaie di tubi di acqua. Apparecchi di sicurezza — Apparecchi di presa del vapore — Apparecchi di alimentazione — Prove e visita delle caldaie.
5. Macchine a vapore — descrizione e dati pratici — Classificazione delle macchine a vapore e calcolo del lavoro. Volanti e regolatori — Indicatore di pressione, suo uso; esame dei diagrammi — Freni dinamometrici — Condensazione del vapore — Nozione sui diverti sistemi di distribuzione del vapore — Condotta e manutenzione delle caldaie e delle macchine a vapore — Descrizione dei principali motori a gas e gassogeni — Motore a petrolio.
6. Metalli impiegati nelle industrie — Caratteri o prove che permettono di conoscere la bontà dei metalli.
7. Utensili e macchine per la lavorazione dei metalli — Tornio — Trapano — Pialla — Limatrice — Mortesatrice — Fresatrice — Cesoia — Punzonatrice.
8. Utensili e macchine per la lavorazione del legno — Seghe — Piallatrice — Trapanatrice.

Elementi di fisica elettrotecnica.

1° Corso — (Ore 3 settimanali).

1. Generalità — Massa — Volume — Peso — Densità — Peso specifico.
2. Propagazione del calore — Buoni e cattivi conduttori — Dilatazioni prodotte dal calore — Temperatura — Termometri.
3. Quantità di calore — Calorie — Calore specifico — Combustibile — Potere calorifero di un combustibile.
4. Energia e varie sue forme — Principio della conservazione dell'energia — Pila elettrica — Corrente elettrica — Suoi diversi effetti. Corpi conduttori e corpi isolanti — Intensità della corrente — Forza elettromotrice e differenza di potenziale — Resistenza elettrica — Legge di Ohm — Legge di Joules — Perdita di tensione — Esperimenti in laboratorio sulle leggi e sui fenomeni suddetti.
5. Magneti ed elettromagneti — Principali leggi relative al magnetismo. Campo magnetico — Proprietà dei materiali magnetici — Esperimenti in laboratorio.
6. Esperienze di Oersted — Campo magnetico prodotto da una corrente — Solenoidi — Azione reciproca delle correnti. Induzione elettromagnetica — Regola dell'Heming — Legge di Lenz — Esperimenti in laboratorio.
7. Autoinduzione — Induzione nelle masse metalliche — Correnti parassite.
8. Correnti alternate — Rappresentazione grafica di una corrente alternata ed in generale di una grandezza alternativa periodica — Valore medio e valore efficace di una grandezza alternativa — Impendenza — Potenza delle correnti alternate — Esperimenti in laboratorio.
9. Azioni delle correnti alternative su di un circuito — Applicazioni in laboratorio.
10. Correnti alternative polifasi — Campo magnetico rotante. Modo per produrre correnti spostate di fasi.
11. Generatori primari. Dinamo ed alternatori — Dinamo ad eccitazione indipendente, in serie, in derivazione o composta — Alternatori monofasi e polifasi — Spiegazioni e dimostrazioni in laboratorio.
12. Generatori secondari: accumulatori e trasformatori.
13. Motori a corrente continua — Motori sincroni — Motori asincroni — Spiegazioni e dimostrazioni in laboratorio.
14. Unità di misura — Unità di misure elettriche: l'hom, il volt, l'ampère, il coulomb, il joule ed il watt — Multipli e sottomultipli delle unità di misura.
15. Unità composte: l'ampère-ora ed il kilowatt-ora — Relazioni fra il joule ed il kilogrammetro, il watt ed il cavallo-vapore, il kilowatt ed il cavallo-vapore; l'ampère-ora ed il coulomb; il watt-ora ed il joule.
16. Esercizi diversi sulle unità di misura.
17. Unità di misura delle lampade elettriche: la candela e il carcel.
18. Coefficiente di rendimento di una macchina elettrica qualsiasi e di una distribuzione di energia — Esercizi in laboratorio.
19. Amperometri e voltometri — Riduttori relativi — Dimostrazioni ed esercizi in laboratorio.
20. Wattometri o contatori — Dimostrazioni ed esercizi in laboratorio.

21. Indicatore di poli — Indicatore di tensione — Indicatore di fase — Contagiri e contasecondi. Tachimetri — Interruttori — Invertitori e valvole di sicurezza — Esercizi in laboratorio.

2° Corso — (Ore 3 settimanali).

1. Generalità sui sistemi primitivi e moderni di trasmissione di energia elettrica.
2. Macchinario di una centrale elettrica — Apparecchi di manovra comuni a tutte le officine — Interruttori e commutatori unipolari, bipolari e tripolari per alta e bassa tensione, per corrente continua ed alternata, manovrabili a mano e a distanza — Tipi ordinari e ad olio — Valvole di sicurezza ed interruttori automatici, tipi ordinari e ad olio per basse ed alte tensioni.
3. Conduttori — Isolanti — Loro numerazione e proprietà.
4. Tensioni in uso — Mezzi per sopraelevare la tensione.
5. Accoppiamento in parallelo di alternatori monofasi e polifasi.
6. Modo di eseguire un disegno schematico delle macchine o degli apparecchi di una centrale elettrica — Schema di un impianto tipo.
7. Esercizi in laboratorio di manovra per accoppiamento di dinamo — Motori, ecc.
8. Linee principali in funzione — Tensioni praticamente raggiunte.
9. Materiali impiegati nella costruzione delle linee: conduttori, isolatori, pali in legno, in ferro e in cemento armato — Saldature, legature, ecc. — Scaricatori, parafulmini ed interruttori di linea, apparecchi di sicurezza per accidentali rotture di fili, ecc.
10. Linee telefoniche e telegrafiche parallele ed in vicinanza delle linee di trasmissione — Descrizione degli apparecchi telefonici speciali.
11. Norme per la sicurezza delle persone addette alla sorveglianza e manutenzione delle linee, e all'uso del telefono.
12. Esercitazioni di montaggio di linee coll'inalzamento dei pali — Posa di isolatori e conduttori, ecc. — Salita sui pali, ecc.
13. Trasformatori statici sotto — Voltori, isolati ad olio e ad aria.
14. Quadri di distribuzione — Istrumenti di misura e di controllo comuni a tutti gli impianti a correnti alternate, monofasi e trifasi, per alta e bassa tensione.
15. Scaricatori diretti, graduali con resistenze liquide, ecc.
16. Norme per montaggio e sicurezza dell'impianto.
17. Schema di una stazione-trasformazione tipo.
18. Alimentazione diretta di luce e forza con sottostazioni di trasformazione monofasi e trifasi.
19. Trasformatori rotativi.
20. Motori sincroni e asincroni — Loro messa in funzione e governo.
21. Modello di schema delle connessioni.
22. Disegni di fondazione macchine — Disegni di impianti di trasformatori — Norme per la posa delle macchine e dei trasformatori, ecc.

Servizi tramviari.

23. Dinamo — Modo di accoppiarle in parallelo.
24. Batterie di accumulatori di repulsione e di capacità.
25. Interruttori a massimo e a minimo — Istrumenti di misura e controllo.
26. Manutenzione e governo delle batterie.
27. Modello di schema d'impianto.
28. Materiale mobile — Truk — Motori — Controller — Trolley, ecc.
29. Esame dei diversi sistemi di distribuzione.
30. Condutture aree — Pali — Isolatori — Apparecchi di sicurezza — Scaricatori, ecc.
31. Condutture sotterranee — Esame dei sistemi più in uso.
32. Accenni agli impianti di ferrovie elettriche già esistenti.
33. Schemi di connessioni dei circuiti sulle vetture tramviarie — Disegni di impianti di batterie, accumulatori, servizio, ecc.

Servizio di luce e forza a corrente continua.

34. Reti di distribuzione a tre e cinque fili.
35. Sistemi eguagliatori e regolatori — Dinamo — Batterie — Resistenze, ecc.
36. Accoppiamento delle batterie alla rete e alle dinamo.
37. Metodi e sistemi per regolare la scarica e la carica delle batterie.
38. Schemi relativi.
39. Sottostazioni di distribuzione — Quadri di distribuzione comuni a tutti gli impianti a corrente continua.
40. Materiale impiegato — Norme per la sicurezza del materiale e dell'impianto.
41. Schemi relativi.

Servizio di luce a corrente alternata.

42. Reti di alimentazione e distribuzione monofasi — Cavi — Sottostazioni di trasformatori, ecc.
43. Schemi relativi.

Impianti interni di distribuzione di luce e forza.

44. Materiale impiegato — Fili nudi, rivestiti — Isolatori — Portalampada — Interruttori — Commutatori.
45. Norme per il montaggio e la disposizione del materiale.
46. Perdita di tensione negli impianti interni — Sezione minima da darsi ai conduttori.
47. Valvole di sicurezza.
48. Esercizi ed esempi di montaggio di impianti interni.
49. Schemi e esercizi per progetti di impianti interni.

Norme speciali per gli operai elettricisti.

50. Tenuta e condotta in servizio degli operai elettricisti.
51. Avviamento, sorveglianza, arresto, pulizia delle macchine motrici: turbine, motrici a vapore, a gas, ecc.
52. Norme relative alle trasmissioni meccaniche tra le macchine motrici e le macchine generatrici elettriche.
53. Verifiche preliminari su di una dinamo — Avviamento, lubrificazione, governo e regolazione di una dinamo durante la marcia — Arresto — Pulizia delle dinamo — Guasti possibili nelle dinamo — Modo di eliminarli — Riparazioni semplici effettuabili sul posto.
54. Analoghe norme per gli alternatori — Precauzioni speciali richieste da queste macchine.
55. Governo degli accumulatori — Norme igieniche pel personale addetto.
56. Guasti nei trasformatori — Riparazioni — Esercizi in laboratorio di piccole riparazioni.
57. Sorveglianze ai quadri di distribuzione — Calcolo della portata delle valvole — Fusione e ricambio.
58. Utensili e materiali sempre a portata degli operai elettricisti.
59. Guasti nelle condutture interne ed esterne, a bassa e ad alta tensione — Condotta degli operai elettricisti in tali casi.
60. Accidenti verificabili nelle centrali e nelle reti e al personale — Modo di prevenirli e di ripararli — Istruzioni sulle prime cure alle vittime di accidenti elettrici.

Registrazioni.

61. Rapporti giornalieri sulla produzione, erogazione e consumo di materiale — Riassunti mensili ed annuali — Diagrammi sui rapporti stessi.

Disegno tecnologico.

1° Corso - (Ore 6 settimanali).

a) disegno geometrico; *b)* disegno di macchine; *c)* disegno dei segni convenzionali elettrici.

a) 1. Linee rette, spezzate, curve, parallele — Angoli: triangoli — Parallelogrammi — Poligoni regolari — Poligoni stellati — Circolo — Corone circolari — Curve sinusoidali — Curve alternative periodiche, ecc.

2. Rappresentazione grafica delle forze — Composizione e scomposizione delle forze.

b) 1. Tinte e segni convenzionali per la rappresentazione dei vari materiali.

2. Viti — Chiavarde — Dadi — Chiodi e chiodature.

3. Supporti — Tubi e loro unione.

4. Copia dal vero di bielle, manovelle, eccentrici, valvole, ecc.

5. Disegni in scala di schizzi eseguiti al quadro.

c) 1. Segni convenzionali per grandezza e strumenti elettrici.

2. Segni convenzionali per macchine ed apparecchi elettrici: batterie di pile di accumulatori, dinamo e motori a corrente continua con eccitazione indipendente, in serie, in derivazione e composta; alternatori e motori a corrente alternata; trasformatori statici, monofasi e polifasi.

3. Altri segni convenzionali: lampade elettriche, interruttori, commutatori, invertitori, valvole di sicurezza, ecc.

2° Corso — (Ore 4 settimanali).

a) disegno di macchine; *b*) disegno di schemi d'impianti elettrici.

a) 1. Stantuffi e cilindri — Volanti — Regolatori.

2. Copie dal vero di macchine complete e specialmente di ruote idrauliche e turbine. Disegno di stazioni idroelettriche con la posizione relativa delle turbine, degli alternatori e dei quadri di distribuzione.

3. Scomposizione di un disegno d'insieme quotato nei particolari di esso ad una determinata scala.

4. Composizione in una data scala dell'assieme di una macchina, dati i particolari di essa.

b) 1. Schemi delle connessioni nelle centrali idroelettriche.

2. Schemi di stazioni di trasformazioni.

3. Schemi di impianti interni di luce.

4. Disegni schematici di avvolgimento di dinamo, alternatori, trasformatori.

5. Schemi di impianti di distribuzioni d'energia per servizio tramviario, per servizio di luce e forza a corrente continua, e per servizio di luce a corrente alternata.

6. Diagrammi delle registrazioni delle centrali elettriche.

Esercitazioni pratiche.

2° Corso — (Ore due settimanali).

1. Posa dei cavi conduttori ed isolatori in diversi casi — saldature — legature — derivazioni.

2. Inserzioni di apparecchi elettrici e strumenti di misure nei circuiti elettrici.

3. Verifiche dello stato dell'induttore e dell'indotto di una dinamo o di un alternatore — Verifica dell'isolamento di queste macchine — Verifica dell'isolamento del collettore di una dinamo — Costatazione dell'eccitazione di una dinamo, e del senso della corrente.

4. Avviamento, regolazione ed arresto di una dinamo, di un alternatore e di un motore a corrente continua ed alternata.

5. Accoppiamento delle dinamo, degli alternatori e dei motori sincroni.

6. Montatura e smontatura di accumulatori — Accoppiamento degli elementi.

7. Costruzione di piccoli apparecchi elettrici o di parti di macchine elettriche.

8. Esercitazioni sulla respirazione artificiale.

9. Visite ad officine elettriche di costruzioni e ad impianti elettrici in Napoli e nei ditorni.

Orario settimanale delle lezioni.

Materie d'Insegnamento	Classi	
	I	II
Meccanica	3	3
Fisica ed elettrotecnica	3	3
Disegno tecnologico	6	4
Esercitazioni pratiche	—	2
Totale ore	12	12

Tabella degli assegni per la direzione delle scuole e pel personale non insegnante.

	Somme annue in lire
Al preside dell'Istituto tecnico per la direzione (1)	1,000 —
Al professore incaricato della vice-direzione (1)	500 —
Meccanico-elettricista	600 —
Un impiegato di segreteria (1)	400 —
Quattro bidelli ed inservienti (1) (a L. 150 ciascuno)	600 —
Un portinaio (1)	100 —
Totale L.	3,200 —

(1) Questa spesa è in comune colla scuola di pratica commerciale e con la scuola serale di commercio per commessi di negozio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il numero CCLXIV *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'atto rogato dal notaio dottor Giovanni Battista Medin, in Padova, il 30 marzo 1907, col quale la signora Giulietta Forti ed il signor dottor Achille Forti, per onorare la memoria del loro rispettivo marito e padre Arrigo Forti fu Israele, hanno donato al R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia la somma di L. 30,000, allo scopo di conferire un premio triennale di L. 3000 per incoraggiamento agli studi di botanica e di zoologia.

Vista l'istanza del predetto R. Istituto veneto per essere autorizzato ad accettare la donazione, e perchè

venga eretta in ente morale la Fondazione istituita dai signori Forti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia, è autorizzato ad accettare la donazione fatta dai signori Achille e Giulietta Forti, con le modalità ed allo scopo determinato dal rogito Medin del 30 marzo 1907.

Art. 2.

La Fondazione « Arrigo Forti » istituita presso il predetto R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in Venezia, è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATUTO della Fondazione « Arrigo Forti ».

Art. 1.

È istituita presso il R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia una Fondazione intitolata « Arrigo Forti » il cui capitale per liberalità della signora Giulietta Forti, vedova Forti e del sig. dott. Achille Forti consegnato all'Istituto, ed al medesimo intestato colla annotazione del vincolo per lo scopo di cui all'art. 2 e seguenti, ammonta in rendita italiana a L. 30,000 (trentamila) di valore nominale.

La Fondazione è intesa ad onorare la memoria del fu sig. Arrigo Forti fu Israele, rispettivamente marito e padre dei donatori.

Art. 2.

La Fondazione ha per iscopo di conferire un premio triennale di L. 3000 (tremila) per incoraggiamento agli studi di botanica e di zoologia, nei loro diversi rami, esclusi gli studi che si riferiscono specialmente alla biologia umana.

Art. 3.

Al premio, che viene pure denominato « Arrigo Forti » possono concorrere soltanto italiani, anche non regnicoli, i quali non appartengano al R. Istituto veneto nè come membri effettivi, nè come soci corrispondenti delle provincie venete.

Al concorso sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di cui all'art. 2, i quali:

a) siano stati pubblicati dal 1° gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo, che si deve fissare al 31 dicembre del terzo anno computato a partire dal 1° gennaio anzidetto;

b) che non abbiano già conseguiti altri premi in denaro salvochè appaiano rifatti od ampliati così da potersi considerare come nuovi;

c) che siano stati spediti in tempo utile a spese del concorrente, e possibilmente in più esemplari, al R. Istituto, accompagnati dalla domanda d'ammissione al concorso.

L'essere riuscito vincitore di uno dei concorsi della Fondazione non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purchè volta per volta si presenti con titoli nuovi, nel qual caso però non si considerano tali i lavori già premiati dalla Fondazione in precedenza, tuttochè rifatti o ampliati.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarrà di proprietà del R. Istituto quale garanzia del giudizio.

Art. 4.

Il concorso sarà aperto la prima volta per la botanica, la seconda volta per la zoologia, e così di seguito alternativamente per le due materie nello stesso ordine di triennio in triennio, fermo il disposto dell'art. 8.

Art. 5.

L'aggiudicazione del premio sarà fatta da una Commissione di cinque membri scelta dal R. Istituto, il quale potrà chiamare a farne parte, con uno o più membri effettivi, anche soci corrispondenti cultori della disciplina per cui il concorso è aperto o di discipline affini, o persone estranee all'Istituto, ma venute in meritata fama nelle predette discipline.

Il giudizio della Commissione sarà presentato all' Istituto, con una relazione per iscritto firmata da tutti i membri della Commissione, almeno un mese prima della seduta solenne che avrà luogo dopo la chiusura del concorso.

Ai membri della Commissione saranno rimborsate le spese e potranno essere assegnate medaglie di presenza, da prelevare sulle rendite della Fondazione.

Art. 6.

Di regola il premio viene conferito per intiero al miglior concorrente, ma potrà essere diviso in parti uguali nel caso che la Commissione giudicatrice, a voti unanimi, proponga la divisione fra non più di due concorrenti riconosciuti di pari merito.

A dirimere eventuali parità di merito la Commissione adotterà come criterio la circostanza della posizione professionale od accademica dei concorrenti, nel senso che abbiano la preferenza coloro che non siano ancora professori ordinari di Regie Università o di R. istituti superiori di grado universitario.

Art. 7.

L'Istituto, ricevuta la relazione di cui all'art. 5°, non entra nel merito del giudizio ma si limita ad esaminare la regolarità degli atti, riconosciuta la quale, autorizza il presidente a proclamare il nome del vincitore o vincitori nella predetta seduta solenne.

Sarà pubblicata soltanto la parte della relazione concernente il vincitore o i vincitori del concorso.

Art. 8.

Ove il concorso abbia esito negativo, si deve bandirlo una seconda volta per la stessa materia, fissandone la scadenza alla medesima data del concorso normale per l'altra materia. In tale caso al concorso prorogato sono ammesse tutte le opere pubblicate nel sessennio a partire dal 1° gennaio in cui ebbe luogo l'originaria apertura del concorso.

Se anche dopo la proroga il concorso avrà esito negativo, il relativo premio andrà in aumento del capitale della Fondazione.

Art. 9.

Il concorso verrà bandito nel gennaio del primo anno del triennio di cui agli articoli 2 e 3, e verrà annunziato nella seduta solenne immediatamente successiva.

Art. 10.

Oltre alle somme previste dall'ultimo capoverso dell'art. 8, andranno in aumento del capitale gli avanzi del reddito dopo la pre-

levazione delle somme assegnate ai premi ed alle spese pel conferimento di essi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 5, allo scopo di far fronte ad eventuali riduzioni che avvengano nel reddito stesso per qualsiasi causa indipendentemente dalla volontà ed opera del R. istituto.

Quando il capitale sia, per tale ragione, così aumentato da provvedere ai premi e relative spese, e da lasciare un avanzo cospicuo, potrà il R. Istituto deliberare che solo una parte di questo avanzo venga destinata ad aumento del capitale e che l'altra parte si devolva a premiare speciali ricerche compiute da cultori delle scienze, di cui l'art. 2, sentito previamente il parere di una Commissione costituita a norma dell'art. 5.

Art. 11.

Ove il reddito della Fondazione, per qualsiasi causa indipendente dalla volontà ed opera del R. Istituto, venga ridotto in guisa che il premio triennale non possa più essere di lire tremila, questo verrà proporzionalmente ridotto a quella misura che il R. Istituto fisserà con ispeciale deliberazione, nella quale si procurerà di lasciare anche un avanzo per aumento progressivo di capitale.

Art. 12.

Il concorso al primo premio sarà bandito appena esauriti gli atti per la costituzione in ente morale della Fondazione e prenderà data dal 1° gennaio 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCLV (Dato a Roma, il 16 giugno 1907), col quale si eleva la misura massima del valore locativo delle case popolari nel comune di Scandiano da L. 250 a L. 375.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCLVI (Dato a Roma, il 30 giugno 1907), col quale il comune di Anzio è autorizzato ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili, ed è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle aree fabbricabili, deliberato dal comune di Anzio, nelle adunanze consiliari in data 30 ottobre 1905 e 22 marzo 1907.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 20 giugno 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro).*

SIRE!

Da un'inchiesta disposta dal prefetto di Catanzaro circa l'andamento dell'Amministrazione comunale di Stefanaconi, si sono accertate gravi irregolarità.

La segreteria comunale è in tale stato di disordine che riesce quasi impossibile rintracciare gli atti.

Gli interessi dell'azienda sono trascurati; si pagano imposte per taluni beni patrimoniali dai quali non si ritrae nessuna utilità, perchè per alcuni terreni che costituiscono suolo stradale l'Amministrazione non ha curata la cancellazione del tributo; non si riscuotono da molti anni gli affitti di terreni comunali coltivati cioè alcuni censi; non si cura il ricupero dei crediti verso gli excontabili, che ascendono a rilevante somma.

La causa principale del disservizio deve ricercarsi nel modo onde l'Amministrazione è costituita, essendo il Consiglio composto per la massima parte di consiglieri devoti al sindaco, il quale, da lunghissimo tempo a capo del Comune, esercita l'ufficio usurpando anche le funzioni del Consiglio e della Giunta, che raramente vengono radunati.

Le deliberazioni dei detti collegi sono dallo stesso sindaco predisposte e poi fatte firmare dai consiglieri e dagli assessori. Senza la prescritta autorizzazione, inoltre, il sindaco ha fatto eseguire lavori in economia e risulta che non siano state effettivamente erogate tutte le spese liquidate.

Atti di evidente partigianeria e vere malversazioni, per cui occorrerà promuovere più gravi provvedimenti, sono stati commessi nella distribuzione di sussidi e nella concessione delle baracche in occasione del recente terremoto delle Calabrie.

In tali condizioni, apparisce insufficiente l'esperimento dei mezzi ordinari per ricondurre l'amministrazione nell'orbita della legalità ed un provvedimento eccezionale si rende necessario anche perchè l'ordine pubblico è gravemente minacciato a causa del forte malcontento che domina nella cittadinanza per l'irregolare andamento delle cose del Comune.

Mi onoro, quindi, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 corrente, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Stefanaconi, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlo Menniti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 9 giugno 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Noto (Siracusa).*

SIRE!

In seguito a dissidi sorti tra i consiglieri costituenti la maggioranza del Consiglio comunale di Noto, il sindaco e la Giunta

si sono dimessi, e il Consiglio, quantunque regolarmente convocato, non si è più riunito per procedere alla ricostituzione dell'amministrazione.

Infatti l'adunanza indetta per il 30 aprile e l'altra per il 10 maggio, convocata ad invito di un commissario prefettizio, sono riuscite deserte.

D'altra parte, la finanza del Comune è dissestata al punto che l'amministrazione, non essendo riuscita, per il notevole disavanzo, a compilare il bilancio per l'anno in corso, ha dovuto ricorrere all'esercizio provvisorio, e questa circostanza è grave e tale da rendere necessario, di fronte all'accennata anormale condizione di cose, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato con parere 27 maggio prossimo passato, uno straordinario provvedimento per ripristinare la sospesa attività amministrativa e iniziare, frattanto, la sistemazione della finanza che l'attuale Consiglio ha dimostrato di non sapere compiere.

Mi onoro, quindi, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Noto, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Cesare Bascone è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 6 giugno 1907:

Servi dott. Dante, segretario di 2ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Con R. decreto del 30 maggio 1907:

Plutino comm. Fabbrizio, prefetto di 1ª classe in aspettativa, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1907:

Galli rag. Duilio, revocata la nomina ad alunno.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con decreto Ministeriale del 23 maggio 1907:

Gherardi cav. uff. Alessandro, capo archivista di 2ª classe, direttore promosso alla 1ª classe (L. 7000).

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1907:

Malagola dott. Domenico, per anzianità — Di Iorio Alfonso, id. — Fortezza Raimondo, id. — Odeven Leopoldo, per merito, ufficiali d'ordine di 2ª classe promossi alla 1ª classe (L. 2000).

Lombardi Raffaele, per anzianità — Grazioli Enrico, id. — Clementi Giuseppe, per merito, ufficiali d'ordine di 3ª classe, promossi alla 2ª classe (L. 1500).

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 6 giugno 1907:

Masi cav. Tullo, maggiore generale comandante brigata Ferrara, esonerato da tale comando e collocato a disposizione del Ministero delle finanze, dal 16 giugno 1907.

Oro cav. Pasquale, colonnello comandante 7 alpini, promosso maggiore generale e nominato comandante brigata Ferrara.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 20 giugno 1907:

Chiaramella cav. Carlo, capitano 91 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio.

Annaratone Polinice, id in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Manzoni Adolchi, tenente 29 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Russo Augusto, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

Fonte Roberto, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 1° luglio 1907.

Gatti Euclide, id. 61 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Cordedda Angelo, id. 82 id., id. id.

Caprino Sebastiano, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 1° luglio 1907.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 20 giugno 1907:

Vicino Pallavicino conte Giorgio, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

Del Corona Manfredi, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 6 giugno 1907:

Piscicelli Taeggi Giacomo, capitano 24 artiglieria campagna, accettata la dimissione dal grado.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

Cento Carlo, capitano distretto Bari, rettificato il nome come appresso: Cento Francesco Carlo.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 6 giugno 1907:

Russi Carlo, farmacista di 1ª classe, ospedale di Firenze, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da causa di servizio per la durata di un anno, con l'annuo assegnamento di L 1650, dal 16 giugno 1907.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 20 giugno 1907:

erraroni Ubaldo, aiutante ragioniere geometra in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 30 maggio 1907:

Rettificato il cognome o il nome dei seguenti ufficiali d'ordine, come risulta a fianco di ciascuno di essi.
Perugini Raffaele: Perugini Raffaello.
Napolitano Massimino: Napoletano Massimino.
De Nunzio Carlo: de Nunzio Carlo.
D'Anna Giovanni: Danna Giovanni.
Populini Girolamo: Populini Guglielmo.

Assistenti locali del genio.

Con decreto ministeriale del 14 giugno 1907:

Mazzari Luigi, assistente locale di 2ª classe — Venuso Vincenzo, id. 2ª id., promossi alla 1ª classe.
Minuzzi Antonio, id. 3ª id, — Barbieri Edoardo, id. 3ª id, id. alla 2ª id.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 13 giugno 1907:

Caratozzolo Ettore, tenente fanteria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed inscritto collo stesso grado nella riserva dell'arma stessa, a sua domanda.
Figliola Francesco, sottotenente id. — Ciampi Emilio id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti a loro domanda, nel ruolo della milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado e anzianità.
De Taranto Alfredo, id. id., rettificato il cognome come appresso de Taranto Alfredo.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età; sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo della milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado e anzianità;
Andreotti Arturo, capitano — Vitale Fiocca Vincenzo, tenente — Lucianelli Alfredo, sottotenente.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione di età:
Rossi Giuseppe, tenente — Rombadò Pietro, id. — Sammartano Stefano, id. — Pasini Eugenio, id. — Trapani Mario, sottotenente — Marri Livio, id. — Panepinto Bernardo, id.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 13 giugno 1907:

D'Agostino Luigi, tenente fanteria, rettificato il cognome come appresso: d'Agostino Luigi.
Romagnoli Paolo, id. id. — Laguini Luigi, sottotenente id., cessano di appartenere alla milizia territoriale per ragione di età.
Perini cav. Nicola, tenente colonnello fanteria — Massarani Emanuele, capitano id. — Potenza Giovanni, sottotenente id, id. id. id., e sono inscritti coll'attuale grado e anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a loro domanda.

I seguenti soldati in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria
Zenoni Giovanni Domenico — Abrile Carlo — Mancia Eugenio.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 30 GIUGNO 1907

	AL 30 giugno 1906	AL 30 giugno 1907	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	510.585,958 51	489,383,076 11	— 21,202,882 40
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	382,908,990 66	325,482,441 86	— 57,426,548 80
Insieme	893,494,949 17	814,865,517 97	— 78,629,431 20
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	709,093,897 23	593,536,494 88	+ 115,557,402 35
Situazione del Tesoro	+ 184,401,051 94	+ 221,329,023 09	+ 36,927,971 15

DARE — **CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1905-906	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	401,117,159 94	
	Fondi in via ed all'estero	109,468,798 57	
			510,585,958 51

INCASSI (versamenti in Tesoreria)

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
in conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	230,352,552 79	1,745,532,379 60	1,975,884,932 39	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	921 85	10,291 35	11,213 20	
	» III. - Movimento di capitali	17,151,164 49	191,847,154 87	208,998,319 36	
	» IV - Partite di giro	5,708,766 88	42,157,599 52	47,866,366 40	
		253,213,406 01	1,979,547,425 34	2,232,760,831 35	2,232,760,831 35
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	1,603,500 —	123,941,000 —	125,544,500 —	
	Vaglia del Tesoro	272,761,357 46	1,845,486,579 61	2,118,247,937 07	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	42,089,901 65	42,089,901 65	
	Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	194,545,414 42	256,579,791 06	451,125,205 48	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	473,999 91	16,754,136 99	17,228,136 90	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	19,500,000 —	135,500,000 —	155,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	42,717 34	613,928 77	656,646 11	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	12,102,943 97	105,540,164 42	117,643,103 39	
	Incassi da regolare	46,719,807 62	431,635,867 79	478,355,675 41	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	—	—	—	
		547,749,740 72	2,958,141,370 29	3,505,891,111 01	3,505,891,110 01
in conto crediti di Tesoreria	Valuta presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	145,077,939 44	307,580,325 22	452,658,314 66	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	17,672,802 08	17,672,802 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	29,389,345 93	143,319,718 82	172,709,064 75	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	60,742,705 76	9,685,957 08	70,428,662 84	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	155 87	155 87	
	Diversi	94,106,641 78	466,656,278 27	560,762,920 05	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto come sopra	—	1,857,470 —	1,857,470 —	
		329,316,682 91	946,772,707 34	1,276,089,390 25	1,276,089,390 25
				Totale	7,525,327,291 12

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 30 GIUGNO 1907. AVERE

	Pagamenti	MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	404,789,989 04	1,547,925,439 95	1,952,715,428 99	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	538,384 47	119,510 60	657,895 07	
	» III. - Movimento di capitali	22,856,702 49	150,558,794 39	173,415,496 88	
	» IV. - Partite di giro	2,624,885 63	62,819,456 88	65,444,342 51	
		430,809,961 63	1,761,423,201 82	2,192,233,163 45	2,192,233,163 45
	Decreti di scarico	10,984 61	238,712 14	249,696 75	249,696 75
	Decreti Ministeriali di prelevamento in esecuzione della legge 21 marzo 1907, nn. 117 e 118	3,350,000 —	—	3,350,000 —	3,350,000 —
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	3,038,500 —	146,066,000 —	149,104 500 —	
	Vaglia del Tesoro	285,114,732 63	1,836,065,486 68	2,121,180,219 31	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	10,000,000 —	104,089,901 65	114,089,901 65	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	148,715,102 —	310,337,943 49	459,053,045 49	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	17,672,802 08	17,672,802 08	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	29,389,345 93	143,319,718 82	172,709,064 75	
	Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	14,369 97	153,874 72	168,244 69	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	63,841,215 62	41,162,859 98	105,004,075 60	
	Incassi da regolare	42,087,104 26	438,522,085 53	480,609,189 79	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	1,857,470 —	1,857,470 —	
		582,200,370 41	3,039,248,142 95	3,621,448,513 36	3,621,448,513 36
in conto crediti di Tesoreria	Valuta presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 47)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	41,399,394 38	401,312,158 64	442,711,553 02	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,689,013 54	18,261,920 28	19,950,933 82	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	20,154,901 21	134,237,266 —	154,392,167 21	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	8,332,243 06	66,336,235 93	74,668,478 99	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	45,324,054 12	481,615,654 29	526,939,708 41	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		116,899,606 31	1,101,763,235 14	1,218,662,841 45	1,218,662,841 45
	Totale dei pagamenti				7,035,944,215 01
(a) Fondo di cassa al 30 giugno 1907	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			374,484,811 11	
	Fondi in via ed all'estero			114,898,265 —	489,383,076 11
	Totale				7,525,327,291 12

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 117,504,810 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1906	Al 30 giugno 1907
Buoni del Tesoro	138,220,500 —	114,660,500 —
Vaglia del Tesoro	28,142,990 35	25,210,708 11
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	92,000,000 —	20,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	256,606,271 50	248,678,431 49
Id. del Fondo culto id. id.	17,081,573 30	16,636,908 12
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	77,350,060 51	59,640,995 76
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	976,137 99	1,464,539 41
Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	23,971,200 89	36,610,233 68
Incassi da regolare	35,382,882 69	33,129,368 31
Biglietti di Stato emessi per l'articolo 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	11,250,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 7 gennaio 1897, n. 9	28,112,280 —	26,254,810 —
Totale	709,093,897 23	593,536,494 88

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1906	Al 30 giugno 1907
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti (art. 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486)	91,250,000 —	91,250,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	79,371,631 25	69,424,869 61
Id. del Fondo pel culto id. id.	17,682,692 78	19,960,824 52
Cassa depositi e prestiti id. id.	75,792,363 89	57,475,466 35
Altre Amministrazioni id. id.	27,675,060 49	31,914,876 64
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,712,320 46	1,712,164 59
Diversi	61,312,641 79	27,489,430 15
Operazione fatta col Banco di Napoli, come sopra	28,112,280 —	26,254,810 —
Totale	382,908,990 66	325,482,441 86

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 30 giugno p. p. ascendeva a L. 11,279,364.92;
B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 16,755,196.60.

PROSPETTO degli incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno per l'esercizio 1906-907 comparati con quelli dell'esercizio precedente.

INCASSI	INCASSI			DIFFERENZE	
	dell'esercizio 1906-907	dell'esercizio 1905-906	presunti nel 1906-907	tra gl'incassi del 1906-1907 e quelli del 1905-906	tra i fatti e le provisioni del 1906-907
Entrata ordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive:*					
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	67,505,970 06	105,081,833 69	74,939,734 —	— 37,575,863 63	— 7,433,763 94
CONTRIBUTI — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . .	183,278,991 97	185,696,686 98	182,846,433 08	— 2,417,695 01	+ 432,558 89
CONTRIBUTI — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	276,119,007 97	393,133,848 62	268,239,348 36	— 27,014,840 65	+ 7,879,659 61
CONTRIBUTI — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	241,393,363 11	229,256,582 95	232,690,053 28	+ 12,136,780 16	+ 8,703,309 83
CONTRIBUTI — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	30,228,775 71	30,624,580 95	30,233,403 78	— 395,805 24	— 4,628 07
CONTRIBUTI — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	735,164 82	1,001,817 46	910,496 20	— 266,652 64	— 175,331 38
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	144,700,381 91	135,256,349 24	142,174,640 33	+ 9,444,032 67	+ 2,525,741 58
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dogane e diritti maritt.	316,548,590 93	290,164,217 04	283,857,918 13	+ 26,384,373 89	+ 32,690,672 80
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma .	49,529,628 38	49,585,441 49	49,561,202 43	— 55,813 11	— 31,574 05
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dazio di consumo della città di Napoli . . .	—	—	—	—	—
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dazio di consumo della città di Roma	17,583,906 31	1,120,010 92	1,000,000 —	+ 1) 16,463,895 39	+ 16,583,906 31
CONTRIBUTI — Privative — Tabacchi	238,907,712 63	231,343,730 90	234,999,366 64	+ 7,563,981 73	+ 3,908,345 99
CONTRIBUTI — Privative — Sali	80,048,667 65	80,205,730 62	79,478,973 84	— 157,062 97	+ 569,693 81
CONTRIBUTI — Privative — Prodotto di vendita del chinino e proventi acces.	1,757,024 79	1,659,217 22	1,613,240 67	+ 97,807 57	+ 143,784 12
CONTRIBUTI — Privative — Lotto	83,976,270 49	77,769,271 66	81,632,484 82	+ 6,206,998 83	+ 2,343,785 67
Proventi dei servizi pubblici — Poste	89,356,021 06	82,668,964 66	83,918.011 14	+ 6,687,056 40	+ 5,438,009 92
Proventi dei servizi pubblici — Telegrafi	21,757,577 53	20,238,752 63	19,059.221 82	+ 1,518,824 90	+ 2,698.355 71
Proventi dei servizi pubblici — Servizi diversi	29,198,334 81	26,189,772 42	28,470,994 31	+ 3,008,562 39	+ 727,340 50
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	43,522,639 40	39,010,436 60	51,976,923 61	+ 4,512,202 80	— 8,454,284 21
Entrate diverse	40,899,399 42	34,213,057 06	21,658,867 39	+ 6,686,342 36	+ 19,240,532 03
TOTALE *Entrata ordinaria* .	1,957,047,428 95	1,924,220,303 11	1,869,261,313 83	+ 32,827,125 84	+ 87,786,115 12
Entrata straordinaria.					
Categoria I. - *Entrate effettive:*					
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	2,459,586 37	2,646,507 03	2,850.903 66	— 186,920 66	— 391.317 29
Entrate diverse	14,117,091 09	13,213,795 83	4,787,076 92	+ 903,295 26	+ 3,330,014 17
Capitoli aggiunti per resti attivi — Arretrati per imposta fondiaria	4,000 —	10,917 49	4,502 01	— 6,917 49	— 502 01
Capitoli aggiunti per resti attivi — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	—	1,048 04	9,629 66	— 1,048 04	— 9,629 66
Capitoli aggiunti per resti attivi — Residui attivi diversi . .	2,256,625 98	21,156 67		+ 2,235,669 31	— 2,312,037 69
Categoria II.					
Costruzione di strade ferrate	11,213 20	48,745 22	4,568.863 67	— 37,532 02	+ 2,144 56
Categoria III. - *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	10,258,955 95	6,168,259 00	9,068 64 3,002,117 38	+ 4,090,696 95	+ 7,256,838 57
Accensione di debiti	144,544,019 51	386,240,725 06		— 2) 241,696,705 55	— 91,860,724 34
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	7,235,248 50	2,441,791 92	236,404,743 85	+ 4,793,456 58	+ 673,726 72
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	—	—	6,561,521 78 —	—	—
Partite che si compensano nella spesa.	23,964,488 10	23,153,211 23	22,729,737 56	+ 811,276 87	+ 1,234,750 54
Ricuperi diversi	1,748,232 44	1,560,000 00	4,748,232 44	+ 188,232 44	— 3,000,000 —
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	21,247,374 86	—	24,142 666 67	+ 3) 21,247,374 86	— 2,895,291 81
TOTALE *Entrata straordinaria* .	227,847,036 —	435,506,157 49	309,819,064 24	— 207,659,121 49	— 81,972,028 24
Categoria IV. - Partite di giro . .	47,866,366 40	62,779,262 31	72,824,188 42	— 4) 14,912,895 91	— 24,957,822 02
TOTALE GENERALE . . .	2,232,760,831 35	2422,505,722 91	5) 2257904566 49	— 189,744,891 56	— 19,143,735 14

PROSPETTO dei pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno per l'esercizio 1906-907 comparati con quelli dell'esercizio precedente.

MINISTERI	PAGAMENTI			DIFFERENZE	
	dell'esercizio 1906-907	dell'esercizio 1905-906	presunti nel 1906-907	tra gl'incassi 1906-907 e quelli del 1905-906	tra i fatti e le previsioni del 1906-907
Ministero del tesoro	966,851,071 10	1,152,530,671 48	973,363,604 73	— 185,679,600 38	— 6,512,533 63
Id. delle finanze	309,305,553 36	269,376,256 59	321,440,040 74	+ 39,929,296 77	— 12,134,487 38
Id. di grazia e giustizia	44,405,525 03	43,640,018 86	44,873,698 05	+ 765,506 18	— 468,173 02
Id. degli affari esteri	18,255,095 37	17,881,684 50	19,670,853 25	+ 373,410 87	— 1,415,757 88
Id. dell'istruzione pubblica	74,078,490 45	67,395,630 70	99,140,029 35	+ 6,682,859 75	— 25,061,538 90
Id. dell'interno	99,937,215 56	87,445,491 74	117,793,626 55	+ 12,491,723 82	— 17,856,410 99
Id. dei lavori pubblici	101,934,057 20	94,937,229 95	145,672,101 49	+ 7,026,827 25	— 43,708,044 29
Id. delle poste e dei telegrafi	99,598,212 —	94,638,095 64	104,667,988 55	+ 4,960,116 36	— 5,069,776 55
Id. della guerra	313,020,736 87	295,943,361 34	322,787,617 86	+ 17,077,375 53	— 9,766,880 99
Id. della marina	146,639,710 01	141,827,036 47	167,775,619 35	+ 4,812,673 54	— 21,135,909 34
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	18,177,496 50	16,599,863 29	29,300,184 06	+ 1,577,633 21	— 11,122,687 56
TOTALE pagamenti di bilancio	2,192,233,163 45	2,282,215,340 56	6) 2346485363 98	— 19,982,177 11	— 154,252,200 53
Decreti di scarico	249,696 75	187,771 51	—	+ 61,925 24	+ 249,696 75
Decreti Ministeriali di prelevamento (Legge 21 marzo 1907, nn. 117 e 118)	3,350,000 —	—	—	+ 3,350,000 —	+ 3,350,000 —
TOTALE PAGAMENTI	2,195,832,860 20	2,282,403,112 07	2,346,485,363 98	— 86,570,251 87	— 150,652,503 78

NOTE

Mese di giugno 1907

1. L'aumento è figurativo essendo comprese le somme riguardanti le spese d'amministrazione ed il canone dovuto al Comune di Roma. Queste spese, inscritte in bilancio alle partite di giro, vi passeranno, agli effetti del conto del Tesoro, nella definitiva sistemazione dei conti.

2. La diminuzione deriva principalmente delle minori somme ricavate mediante la emissione di certificati ferroviari di credito.

3. L'aumento è dovuto per la massima parte ai versamenti eseguiti per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Dotazione dei magazzini).

4. La diminuzione proviene dal fatto che non furono passate a questa categoria le somme di cui al n. 1.

5. Gli incassi presunti secondo la tabella esplicativa per l'esercizio 1906-907 ascendono a . . . . . . L. 2,251,904,566 49

alle quali sono da aggiungere le somme dipendenti da reintegrazioni di fondi al bilancio passivo in . . L. 16,221,921 36

e quelle dipendenti da leggi e decreti speciali in . » 21,831,816 19

» 38,053,738 05

per cui la previsione delle entrate risulta in L. 2,289,958,304 54

Deducendo da questa somma l'ammontare dei minori incassi che si presumevano realizzare nell'esercizio 1906-907 in confronto alle previsioni in . . . . » 67,557,136 99

risulta la previsione delle entrate pel detto esercizio in . . . . » 2,222,401,167 55

che, posto a confronto dei versamenti effettuati nelle tesorerie, in . . . . » 2,232,760,831 35

danno la differenza in più negli incassi di . » 10,359,663 80

6. I pagamenti erano previsti, nella sopra accennata tabella esplicativa, in . . . » 2,346,485,363 98

alle quali aggiungendo le reintegrazioni di fondi in seguito a corrispondenti versamenti in . . . . L. 16,221,921 36

e le variazioni in aumento dipendenti da leggi e decreti speciali in . . . . . » 34,458,018 03

» 50,679,939 39

la previsione della spesa risulta in . . . . » 2,397,165,303 37

dalle quali dedotta la minor somma ritenuta pagabile nell'esercizio in . . . . » 187,718,829 12

si deve considerare l'effettiva previsione dei pagamenti in . . . . » 2,209,446,474 25

che, poste a confronto coi pagamenti effettuati, in . . . . » 2,192,233,163 45

danno, in relazione alle previsioni, un minore esito di cassa di . . . . » 17,213,310 80

È da notarsi che questo conto riguarda i versamenti fatti nelle tesorerie ed i pagamenti eseguiti dalle medesime, non già le riscossioni dei contabili, e meno ancora gli accertamenti delle entrate e delle spese in rapporto al bilancio di competenza.

Roma, 19 luglio 1907.

Il direttore capo della divisione 5ª
BROFFERIO.

Per il direttore generale
MERCADANTE.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 813,233 di L. 50 - 820,070 di L. 75 - 833,244 di L. 270 - 835,716 di L. 40 - 838,821 di L. 75 - 841,018 di L. 75 - 811,320 di L. 55 - 843,643 di L. 50 - 844,436 di L. 50 - 855,402 di L. 115 - 855,403 di L. 150 - 863,739 di L. 300 - 865,632 di L. 200 - 888,810 di L. 750 - 1,037,358 di L. 3100, ora convertite in quelle 3.75 - 3.50 0[0, nn. 162, 173 di L. 37.50-35; n. 164,529 di L. 56.25-52.50; 168,757 di L. 202.50-189; 169,521 di L. 30-28; 170,538 di L. 56.25-52.50; 171,256 di L. 56.25-52.50; 171,335 di L. 41.25-38.50; 490,759 di L. 37.50-35; 172,408 di L. 37.50-35; 176,002 di L. 86.25-80.50; 176,003 di L. 112.50-105; 178,595 di L. 225-210; 179,200 di L 150-140; 186,987 di L. 562.50-525; 242,586 di L. 2325-2170; tutte intestate a Ottone *Giacomo Pasquale* fu Giorgio, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ottone *Pasquale-Giacomo* fu Giorgio, domiciliato in Genova, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 923,409 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25 al nome di Invernizzi *Domenico* fu Bortolo minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria fu Domenico, domiciliato in Cremeno con usufrutto a favore di detta Devizzi Maria fu Domenico, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Invernizzi *Francesco-Domenico-Bartolomeo*, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,091,354 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 135 al nome di Invernizzi *Margherita* e *Domenico* fu Bartolo, minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria, domiciliati in Cremeno (Como), con vincolo d'usufrutto a favore di Devizzi Maria fu *Francesco*, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a favore di Invernizzi *Maria-Margherita-Annunciata* e *Francesco Domenico-Bartolomeo* fu Bartolomeo ecc. come sopra, e con vincolo d'usufrutto a favore di Devizzi Maria fu *Domenico* veri proprietari ed usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 923,407 e 923,408 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 100 e L. 25 rispettivamente entrambe al nome di Invernizzi *Margherita* fu Bortolo, minore, sotto la patria potestà della madre Devizzi Maria fu Domenico con usufrutto a favore di Devizzi Maria fu Domenico, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Invernizzi *Maria-Margherita-Annunciata*, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 599,044 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10, ora convertita in quella 3.75-3.50 0[0, n. 107,995 di L. 7.50-7, intestata a Pavignani *Vincenzo* fu Natale, domiciliato in Bologna, e vincolata d'ipoteca per cauzione del titolare quale portalettere, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pavignani *Giovanni-Vincenzo* fu Natale, ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 820,616 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25, al nome di Coda Zabetta *Adalgisa* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Andorno Cacciorna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Coda Zabetta *Delcinsia*, detta Adalgisa, di Antonio ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,205,697 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15 al nome di Bertolino Francesco-Antonio e *Giovanna*, minori, sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria; Rosa, minore, moglie di Contratto Giovanni; Caterina, moglie di Grasso *Giovanni*, tutti eredi indivisi del loro padre Giovanni-Domenico, domiciliati a Locana (Torino) - n. 1,205,694 di L. 40 e n. 1,257,677 di L. 20, intestate a Bertolino Giovanna fu Giovanni Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria, domiciliata a Locana (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bertolino Francesco-Antonio e Maria-Giovanna, minori, sotto la patria potestà della madre Peradotto Maria-Vittoria-Rosa, minore, moglie di Contratto Giovanni; Caterina, moglie di Grasso *Giacomo*, ecc. ecc., e le altre a Bertolino Maria Giovanna fu Giovanni, ecc. ecc. vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,138,409 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50, al nome di Cafassi Angelo, Luigia, moglie di Sangiorgi Tito, Ernesta moglie di Sestini Vittorio, *Emilio* e Paolo di Michele - gli ultimi due minori, sotto la patria potestà, e figli nascituri dallo stesso Michele Cafassi fu Angelo, eredi indivisi domiciliati in Busca (Cuneo) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cafassi Angelo, Luigia moglie di Sangiorgi Tito, Ernesta moglie di Sestini Vittorio, *Pietro-Emilio* e Paolo di Michele, ecc. (come sopra) veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0, cioè: n. 301,313 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 93.75 e 87.50, al nome di Oggero *Ernesto* fu Luigi, domiciliato a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Oggero *Filippo-Paolo-Ernesto* fu Luigi, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè:

n. 1,332,883 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1000, al nome di Bellet *Mèlonie* fu Guglielmo, nubile, domiciliata in Napoli e n. 1,332,884 di L. 1000 a favore di detta signora Bellet, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bellet *Melania* (comunemente detta *Mèlanie*) fu Guglielmo, nubile, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Bertolotto Gregorio fu Luigi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3572 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Genova in data 8 aprile 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 750 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Bertolotto Gregorio fu Luigi il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'8 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.94 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 20 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 luglio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto.	102.03 92	100.15 92	101.84 50
3 1/2 % netto.	100.98 85	99.23 85	100.80 78
3 % lordo....	69.95 —	68.75 —	69.22 54

CONCORSI

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Concorso per titoli al posto di professore straordinario per l'insegnamento dell'arboricoltura e silvicoltura nella scuola superiore di agricoltura di Portici.

È aperto il concorso, per titoli, al posto di professore straordinario nella scuola superiore di agricoltura di Portici, per l'insegnamento dell'arboricoltura e silvicoltura con lo stipendio annuo di L. 3500.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1.20) dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 30 settembre 1907, e contenere l'indicazione della dimora del corrente ed essere corredate da questi documenti:

a) titoli ed opere stampate (da presentare almeno in triplice esemplare), dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) certificato negativo di penalità, rilasciato dal tribunale del circondario di orgine;

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea d'Università o d'Istituto superiore.

Ai professori di nuova nomina delle scuole superiori di agricoltura saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, addì 30 giugno 1907.

Il ministro
3 COCCO-ORTU.

CONCORSO per titoli al posto di direttore incaricato, col grado di professore straordinario, della stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.

È aperto il concorso, per titoli, al posto di direttore incaricato, col grado di professore straordinario, della stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, con lo stipendio annuo di L. 3500.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1.20) dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 30 settembre 1907, contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate da questi documenti:

a) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) certificato negativo di penalità, rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea d'Università o d'Istituto superiore.

Ai funzionari di nuova nomina degli Istituti superiori agrari saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, 30 giugno 1907.

Il ministro
3 COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Zagabria dà come moribonda la Dieta croata e dice che il suo scioglimento sarebbe prossimo.

Quei circoli politici d'opposizione sono convinti che il bano Rakodczay è già in possesso del decreto di scioglimento, che indice le nuove elezioni a breve scadenza. La coalizione perciò vigila e inizia in tutto il paese l'agitazione elettorale per non essere presa di sorpresa.

Il giornale *Pokret* organo ufficioso della coalizione croato-serba, a proposito del piano che il bano Rakodczay avrebbe organizzato assieme al Governo ungherese nel recente consiglio ministeriale, dice che Rakodczay farà pubblico il suo programma, poi principierà un'azione tacita verso i partiti d'opposizione nell'intento di addormentarli facendo loro credere che la Dieta non sarà sciolta. Noi sappiamo che la Dieta verrà sciolta al più tardi fra un mese e mezzo. Al Governo ungherese urge lo scioglimento della Dieta. Se le elezioni non vengono fatte prima dell'apertura del Parlamento, i presenti delegati ritorneranno alla Camera comune ed intraprenderanno l'ostruzione con maggior energia. È ciò appunto che i magiari vogliono evitare a tutti i costi.

Anche gli altri giornali d'opposizione affermano che lo scioglimento della Dieta è deciso e che Rakodczay sta cercando i candidati da opporre nelle elezioni alla coalizione e agli uomini del partito starceviciano.

L'ufficioso *Koleti Ertesite*, parlando della situazione in Croazia, dice che il bano Rakodczay è sicuro che il suo programma verrà accolto da tutti i croati ben pensanti; aggiunge che le nuove elezioni in Croazia si effettueranno alla fine del prossimo settembre.

***

Il compromesso austro-ungarico non si può dire ancora assicurato. Ieri l'altro alla Camera dei deputati, nel seguito della seduta, il presidente del Consiglio, Beck, dichiarò che vi è la probabilità che i negoziati con l'Ungheria portino alla conclusione di un compromesso fino al 1917, ma che alcune questioni molto importanti sono ancora pendenti.

« A nessuna condizione – ha soggiunto il presidente del Consiglio – pagheremo il compromesso a prezzo di amatori. Nel caso non probabile che i negoziati fallissero, il Governo preferirebbe la politica della mano libera e forte alla continuazione dello stato di reciprocità attuale che termina col dicembre 1907 ».

Annunciò quindi che il Governo spiegherà un' azione economica a favore del Tirolo.

***

Circa l'invio della squadra americana nel Pacifico, telegrafano da Washington:

« È stato rimesso alla stampa il seguente comunicato ufficiale, che mette a posto le dicerie sulle ostilità tra l'America del nord e il Giappone.

Nello stesso tempo esso smentisce l'insinuazione, secondo la quale il movimento contro il Giappone sarebbe patrocinato da Roosevelt.

Il documento dice: Il presidente non ha dato al Ministero della marina alcun ordine per mandare la squadra navale dall'Atlantico al Pacifico; inoltre il presidente non ha notizia che dal Ministero della marina sia partito alcun ordine in questo senso.

***

Un dispaccio da Seul, in data di ieri, annunzia che l'Imperatore di Corea convocò, ad un'ora del mattino, molti uomini di Stato, ed ebbe con essi una conferenza durata due ore. Durante questo tempo i ministri aspettavano in una sala adiacente. L'Imperatore al termine della conferenza dichiarò di abdicare.

La notizia scosse la popolazione dal suo torpore, e si verificarono seri disordini contro i giapponesi, che si teme possano avere grave seguito.

Si dice che il Governo coreano ricorrerà ad ogni mezzo di conciliazione per addivenire alla pacificazione degli animi prima di ricorrere alla repressione energica. Si sono prese misure straordinarie in tutta la città. Si ritiene d'altronde che l'agitazione continuerà fin tanto che non siano riconosciuti gli intendimenti pacifici dei giapponesi.

Si crede a Tokio che l'emozione della popolazione di Seul sia dovuta non al patriottismo, ma al timore di vedere il Giappone ricorrere a misure di rigore.

L'imperatore ha pubblicato un rescritto, in cui esprime il suo dolore per il fatto che durante i 44 anni del suo regno molte calamità nazionali si sono succedute frequentemente. Ora si presentano gravi pericoli per il popolo. Crede perciò venuto il momento di trasmettere la corona all'erede presuntivo in conformità agli usi vigenti in Corea.

La data della incoronazione del nuovo Imperatore non è però ancora fissata.

Nei circoli ufficiali di Tokio si ammira la condotta dei membri del Gabinetto coreano che con coraggio non comune giunsero a risolvere senza spargimento di sangue una situazione eccessivamente grave. Si sa ora che il marchese Ito non ebbe alcuna parte nella abdicazione dell'Imperatore. L'idea dell'abdicazione partì dal primo ministro, che fu sostenuto dai ministri della giustizia e dell'agricoltura. Questi ultimi chiedono per l'Imperatore l'esilio perpetuo nel Giappone.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Ricorrendo oggi l'onomastico di S. M. la Regina Margherita gli stabilimenti pubblici, municipali e governativi, e moltissime case private sono imbandierati.

I corpi armati municipali vestono la grande uniforme. Stasera nelle principali piazze, straordinariamente illuminate, suoneranno i concerti municipale e militari.

Numerosi telegrammi augurali vennero inviati all'Augusta Signora a Stupinigi.

Ecco quello spedito dal sindaco di Roma:

« Piaccia alla Maestà Vostra, in questo giorno fausto per l'augusta Casa Savoja e per l'Italia, gradire l'omaggio rispettoso e devoto della cittadinanza romana, che a Voi, beneamata Regina, invia fervidi augurî della maggiore prosperità.

« Il sindaco

« *Cruciani-Alibrandi* ».

Lavori legislativi. — La segreteria della Camera dei deputati ha pubblicato il resoconto dei lavori legislativi della Camera compiuti dal 1° dicembre 1904 al 5 luglio 1907.

Le interrogazioni presentate furono 2899, delle quali 1757 esaurite, ritirate e decadute 1121. Ne rimasero all'ordine del giorno 21. Le interpellanze furono 647, delle quali se ne esaurirono 243, se ne ritirarono o decaddero 345 e ne rimasero 59 all'ordine del giorno. I disegni di legge presentati furono 722 d'iniziativa del Governo, 181 della Camera e 7 del Senato; in totale 910. Se ne approvarono 715, si sospese la discussione di 2, ne furono respinti 21 e 37 rimasero allo stato di relazione.

Furono presentate 30 domande di autorizzazione a procedere se ne accordarono 6, per 2 fu deliberato non essere il caso di concedere una nuova autorizzazione, 9 rimasero allo stato di relazione, 4 rimasero presso le Commissioni, ne decaddero 7 e non se ne accordarono 2.

Le petizioni presentate ascesero a 338 e se ne trasmisero alla Giunta 172 e alle Commissioni per esami di legge 166; se ne esaurirono coll'approvazione di disegni di legge 98 e colla deliberazione speciale della Camera 105.

Le sedute pubbliche furono 418, i Comitati segreti 4, le adunanze degli uffici 78.

Le mozioni presentate ascesero a 39, se ne esaurirono 7, se ne lessero 23 e ritirarono 7; ne decaddero 2.

S. E. Gianturco in Toscana. — Stamane, a Lucca, ricevuto dalle autorità e dai deputati della provincia, è giunto S. E. il ministro Gianturco per l'inaugurazione della tramvia, Lucca-Monsummano; e, accompagnato dai deputati della provincia dal prefetto e dalle autorità locali è partito per Pescia alle 9.40.

La partenza del treno inaugurale della nuova linea tramviaria Lucca-Monsummano ebbe luogo tra i vivi applausi della folla, mentre le musiche suonavano la marcia reale. Tutte le stazioni della tramvia inauguranda erano imbandierate e gremite di folla che acclamava al passaggio del treno inaugurale.

Nelle officine centrali venne inaugurata un lapide commemorativa.

Commemorazione patriottica. — Marsala, ha ieri solennemente festeggiato la ricorrenza dell'anniversario del 19 luglio 1862.

Sulla facciata della chiesa dove Garibaldi col popolo pronunziò il solenne giuramento: *Roma o morte*, è stata scoperta una lapide commemorativa con una iscrizione dettata da Mario Rapisardi.

Hanno assistito alla cerimonia le autorità, le notabilità e grande folla plaudente.

L'avv. Cristoforo Ruggieri pronunziò il discorso inaugurale applauditissimo.

Alla tomba di Anita Garibaldi. — Un gruppo di garibaldini, reduci da Parigi, giunto ieri a Nizza, si recò, accompagnato da due aggiunti del sindaco, dal console d'Italia e dalle Società italiane, alla tomba di Anita Garibaldi, ove ha deposto una corona di bronzo.

Parlarono il colonnello Elia, il comm. Pasetti e il primo aggiunto del sindaco che ringraziò i garibaldini in nome della città di Nizza, per il delicato pensiero che li aveva condotti.

I garibaldini poscia visitarono la tomba della madre di Garibaldi.

Marina militare. — Le RR. navi *R. Margherita*, *B. Brin*, *F. Ferruccio*, *G. Garibaldi*, *Agordat*, sono partite da Clazomenes per Beyrouth il 18.

Le RR. navi *Euro*, *Lampo*, *Dardo*, *Strale* sono partite da Clazomenes per Corinto il 18

La *Saint-Bon* è giunta a Rhodos il 18 — La *Sterope* è partita da Clazomenes per Spezia il 18 — L'*Archimede* è giunta a Cefalonia il 18.

Marina mercantile. — Da New York è partito per Napoli e Genova il *Liguria*, della N. G. I. — Da Teneriffa ha transitato, diretto al Brasile, il *Lombardia*, della stessa Società. — È giunto a Venezia il *Caboto*, della Società veneziana proveniente da Saigon. — L'*Alberto Treves*, della stessa Società è partito per Talca da Filadelfia (Asia minore).

ESTERO.

La legislazione sociale nel Canadà. — Telegrammi da Washington recano che il console generale degli Stati Uniti a Montreal, Church Howe, in un rapporto inviato al suo Governo, parlando di alcune importanti leggi provinciali testè emanate per la ispezione delle fabbriche, osserva che la parte più importante di esse si riferisce all'impiego dei ragazzi e ragazze nelle fabbriche, e segna indubbiamente un progresso nell'obbligo dell'istruzione da parte della legislazione della provincia di Quebec. Vi è un articolo che dice:

« Ogni fanciullo o fanciulla di età minore ai 16 anni, impiegato in uno stabilimento industriale e che non sappia leggere e scrivere, deve continuamente frequentare una scuola serale del Comune nel quale risiede. Nessun industriale potrà ricevere ragazzi o ragazze nel suo stabilimento senza assicurarsi che sappiano leggere e scrivere o frequentino la scuola serale ».

Un'altra disposizione di legge eleva da 13 a 14 anni il limite di età pei ragazzi che possono essere impiegati nelle fattorie.

Nella prossima sessione dell'assemblea legislativa sarà presa una iniziativa per impedire che i ragazzi siano sottoposti nelle fattorie a più di 10 ore di lavoro al giorno, e perchè sia loro concesso mezza festa al sabato. Si cercherà pure di stabilire che pei ragazzi impiegati in altri lavori sia fissato un *maximum* di 54 ore di lavoro alla settimana invece di 60, come è adesso.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

AMBURGO, 19. — Circa il colloquio di Desio, l'*Hamburger Correspondenz* scrive: Ciò che dette speciale carattere all'intervista fu l'estrema cordialità del tono della Nota ufficiale pubblicata dall'*Agenzia Stefani*. Essa prova col suo carattere perfettamente spontaneo che i due ministri sono d'accordo nel riconoscere il valore attuale della Triplice, soprattutto per le buone relazioni dei due paesi che furono per lungo tempo nemici. La regola così spesso ammirata ed applicata dell'*entente* franco-inglese di appianare i contrasti per mezzo di trattati fu qui applicata molto tempo prima che si pensasse al riavvicinamento franco-inglese e bisogna riconoscere che tale sistema, specialmente per quanto riguarda le relazioni italo-austro-ungariche, ha vittoriosamente subito tutte le prove.

PIETROBURGO, 19. — Nella provincia di Kherson sono avvenuti disordini agrari. Gli esattori delle tasse sono stati cacciati dai contadini.

In uno scontro colla polizia un ufficiale superiore è rimasto ferito; tre contadini sono stati uccisi e quattro feriti.

Nella provincia di Kostroma due contadini sono stati uccisi e 10 feriti.

Si segnalano disordini agrari in parecchi altri distretti.

MADRID, 19. — *Camera dei deputati*. — Si approva con voti 165 contro 42 il progetto di legge sugli zuccheri.

AJA, 19. — La quarta Commissione della seconda Conferenza della pace si è riunita nel pomeriggio sotto la presidenza di Martens.

L'ordine del giorno si riferiva alla inviolabilità della proprietà privata sul mare e specialmente alle proposte intermedie brasiliana e belga. Quest'ultima con un emendamento dell'Olanda mirava alla abolizione dei premi. Si è votata la proposta del Brasile senza discussione ed ebbe il seguente risultato: 13 voti favorevoli, 12 contrari, 19 astenuti o assenti.

Barbarosa (Brasile) di fronte a questo risultato ha ritirato la proposta.

Van den Heuven mantiene la proposta belga e dichiara che essa è presentata con intendimento di conciliazione.

Il passaggio alla discussione degli articoli viene approvato con 23 voti contro 3, 2 astenuti, 15 assenti.

L'art. 1° della proposta belga essendo stato approvato soltanto con 14 voti contro 9 contrari, 7 astenuti e 14 assenti, Bernaert ritira la proposta belga.

Martens propone quindi di emettere un voto così concepito: La quarta Commissione della Conferenza, riconoscendo i sentimenti generosi che ispirarono la proposta degli Stati Uniti, ma constatando le divergenze di vedute che regnano a questo riguardo e che tengono soprattutto alla insufficienza pratica, emetto il voto che in principio di ogni guerra gli Stati belligeranti dichiarino se rinuncino o no alla pratica delle corse.

Viste le esitazioni che accalgono questo voto, Martens lo ritira temendo che ricominci tutta la discussione.

S'inizia quindi la discussione sulla proposta inglese relativa alla definizione e trattamento delle navi da combattimento e delle navi ausiliarie. Su proposta del conte Tornielli si rinvia la proposta inglese alla Commissione speciale.

Su proposta del delegato Van den Heuven si rinviano pure a 15 giorni altre proposte inglesi che riguardano la soppressione e l'arresto degli equipaggi delle navi mercantili neutre catturate.

Si passa quindi alla nomina di una Commissione per l'esame di tutte le questioni comprese nel programma della quarta Commissione. Tutte le questioni rinviate saranno deferite al Comitato che è così composto:

Kriege, Renault (Francia) Carreta (Argentina), Macchio (Austria), Van den Heuven (Belgio), Fry (Inghilerra), Karnabet (Paesi Bassi), Tsudzuk (Giappone), Hammarskjiold (Svezia), Satow (Inghilterra),

La seduta è tolta.

PIETROBURGO, 20. — Il giudice istruttore della Corte d'assise a Pietroburgo ha terminato l'istruttoria preliminare sulla associazione costituita collo scopo di commettere un attentato criminoso contro la vita dell'Imperatore, del granduca Nicola Nicolajevitch e del presidente del Consiglio, Stolypine.

Il giudice istruttore ha consegnato il relativo incartamento ieri al procuratore militare del Consiglio di guerra di Pietroburgo, che giudicherà gli imputati in base alla legge marziale.

Gli imputati sono 23, di cui 20 sono detenuti. Gli altri tre fuggirono prima che cominciasse l'istruttoria, nè i sono potuti ritrovare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 19 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.87.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29 4. / minimo 16 4.
Pioggia in 24 ore	—

19 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Francia settentrionale, minima di 749 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura aumentata; qua e là venti forti intorno ponente.

Barometro: intorno a 759 sul versante Adriatico, intorno a 760 altrove.

Probabilità: cielo vario al nord con qualche temporale, sereno altrove; venti deboli o moderati in prevalenza settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	24 8	19 5
Genova	coperto	legg. mosso	26 0	19 8
Spezia	3/4 coperto	calmo	27 9	16 2
Cuneo	1/2 coperto	—	28 4	18 2
Torino	sereno	—	29 5	20 9
Alessandria	sereno	—	29 6	17 0
Novara	sereno	—	33 0	17 5
Domodossola	sereno	—	29 4	13 0
Pavia	sereno	—	32 2	14 3
Milano	sereno	—	32 9	18 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	30 0	14 8
Bergamo	sereno	—	28 7	17 4
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	31 9	15 9
Mantova	sereno	—	30 3	19 9
Verona	sereno	—	31 8	20 7
Belluno	3/4 coperto	—	25 6	16 4
Udine	3/4 coperto	—	27 1	18 0
Treviso	1/2 coperto	—	29 8	19 9
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	26 0	20 4
Padova	3/4 coperto	—	28 7	18 7
Rovigo	sereno	—	31 0	18 9
Piacenza	sereno	—	30 2	17 1
Parma	sereno	—	30 4	20 2
Reggio Emilia	sereno	—	30 2	19 0
Modena	sereno	—	30 6	19 3
Ferrara	sereno	—	30 0	19 0
Bologna	sereno	—	29 8	22 2
Ravenna	sereno	—	29 0	18 0
Forlì	sereno	—	30 8	18 4
Pesaro	sereno	calmo	27 8	20 2
Ancona	sereno	legg. mosso	31 0	21 0
Urbino	sereno	—	27 7	18 5
Macerata	sereno	—	30 6	20 7
Ascoli Piceno	sereno	—	28 8	19 0
Perugia	1/4 coperto	—	28 9	17 1
Camerino	sereno	—	25 6	19 0
Lucca	3/4 coperto	—	27 7	16 1
Pisa	sereno	—	27 0	14 6
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	27 0	19 5
Firenze	3/4 coperto	—	29 5	17 3
Arezzo	sereno	—	30 4	16 4
Siena	sereno	—	23 3	11 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	28 9	16 4
Teramo	sereno	—	31 0	19 2
Chieti	sereno	—	25 8	20 0
Aquila	sereno	—	26 0	12 7
Agnone	sereno	—	23 0	14 8
Foggia	sereno	—	29 0	15 0
Bari	sereno	calmo	26 0	18 8
Lecce	1/4 coperto	—	28 7	18 5
Caserta	sereno	—	28 5	16 2
Napoli	sereno	calmo	26 0	19 4
Benevento	sereno	—	28 2	15 2
Avellino	sereno	—	24 6	10 9
Caggiano	sereno	—	24 8	14 6
Potenza	sereno	—	23 0	14 0
Cosenza	sereno	—	31 0	17 0
Tiriolo	sereno	—	23 2	14 7
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	27 0	21 0
Palermo	sereno	calmo	27 6	17 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	20 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	26 4	20 3
Catania	sereno	calmo	27 6	21 2
Siracusa	sereno	calmo	27 7	20 3
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	26 4	15 0
Sassari	sereno	—	26 4	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*